

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1201} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(SAVONA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(GRILLO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

(CENTINAIO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(STEFANI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delega-
zione europea 2018

Presentato il 26 settembre 2018

ONOREVOLI DEPUTATI! - Sulla base dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispone con cadenza annuale un disegno di legge contenente le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per l'anno 2018 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato della Repubblica del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, avvenuta il 2 agosto 2017. La legge di delegazione europea 2016-2017, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2017, è ora la legge 25 ottobre 2017, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il disegno di legge si compone di **22** articoli.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure, ai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle singole deleghe.

Al **comma 2** viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe, sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il **comma 3**, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (protezione interessi finanziari).

La *ratio* del suddetto atto unionale, succedutosi a precedenti interventi di armonizzazione della politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari, è racchiusa nel considerando n. 3, dove si afferma che: «Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto

amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche che tra di esse».

Peraltro, l'articolo 16 della direttiva stabilisce che: «La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019».

Nel caso dell'Italia, la citata convenzione (nota anche come convenzione PIF) ed relativi protocolli avevano formato oggetto di ratifica ed esecuzione, insieme ad altri atti internazionali, giusta legge 29 settembre 2000, n. 300. Pertanto, per il nostro Stato i precedenti atti convenzionali testé richiamati sono sostituiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, per il cui recepimento il suo articolo 17, paragrafo 1, ha fissato sempre la data del 6 luglio 2019.

Va sottolineato, inoltre, che la direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 19), vale a dire poco prima che fosse emanato il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (c.d. «EPPO»).

Detto collegamento tra i rispettivi ambiti d'intervento dei due atti è prefigurato nella direttiva PIF che, all'articolo 15, paragrafo 1, include «la Procura europea» tra le istituzioni chiamate a cooperare nel campo che viene in considerazione. Ciò a riprova dello stretto collegamento tra i due atti unionali, laddove «L'EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento e loro complici» (articolo 4 del citato regolamento). Ed ancora, in tema di «competenza materiale», «L'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale» (articolo 22, paragrafo 1, del citato regolamento).

Occorre, dunque, conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1371, nei limiti in cui la normativa interna non sia già conforme alle norme europee. Per altro verso, tuttavia, la direttiva lascia taluni margini di scelta agli Stati membri su determinati aspetti, che, in questa sede di delega al Governo, appare opportuno non comprimere o restringere.

Più in particolare, dopo l'articolo 1, riguardante l'«Oggetto» della direttiva, l'articolo 2, sotto la rubrica «Definizioni e ambito di applicazione», reca norme essenzialmente definitorie che non richiedono specifico recepimento, mentre di rilievo è il paragrafo 2 che contiene un'importante clausola di limitazione della portata della direttiva, applicabile unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, laddove il concetto di gravità è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite («connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione») e all'elevato ammontare del pregiudizio per tale primario interesse finanziario UE («danno complessivo pari ad almeno 10 000 000 EUR»). Mentre le fattispecie incriminatrici interne, essenzialmente quelle di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, attualmente puniscono violazioni anche per importi nettamente inferiori a quello, elevatissimo, indicato nella fonte unionale.

L'articolo 3, sotto la rubrica «Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione», suddivide tale «frode» in quattro sotto-ipotesi sulla base dell'attinenza alle spese, rispettivamente concernenti le uscite non relative agli appalti (pubblici) (lettera a) e quelle relative agli appalti (pubblici) (lettera b), o alle entrate, la lettera c), per le risorse diverse dall'IVA, e, la lettera d), in materia di IVA. A riguardo, le nostre fattispecie interne di cui all'articolo 640-bis c.p. (Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche) e di cui all'articolo 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), nella loro attuale formulazione, sono in grado complessivamente di coprire la figura di «Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione», in relazione alle prime tre ipotesi contemplate dalla direttiva all'articolo 3, salvo quanto si dirà più avanti per il trattamento sanzionatorio. Per quanto riguarda, poi, la lettera d) dell'articolo 3, i reati «fiscali» di cui agli articoli 2 e seguenti, del decreto legislativo n. 74 del 2000, che si riferiscono anche alle violazioni in materia di IVA, sono in grado di

far fronte a quanto richiesto dalla direttiva, fatta eccezione, ancora una volta, per le previsioni non allineate alla stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Passando all'articolo 4 della direttiva, rubricato «*Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione*», introduce appunto ulteriori ipotesi di reato, richiamando, in particolare, al paragrafo 1, il «riciclaggio di denaro» (come definito nella direttiva (UE) 2015/849), al paragrafo 2, la «corruzione attiva» e la «corruzione passiva», e, infine, al paragrafo 3, l'«appropriazione indebita» da parte di pubblici funzionari.

Ora, circa il rinvio, nel paragrafo 1, al riciclaggio come definito dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849, si osserva che la nozione di riciclaggio che si evince da quest'ultima fonte è molto ampia e comprende anche ipotesi che nel nostro ordinamento rientrano nella figura della ricettazione; ma detta nozione, per i reati c.d. PIF in questione, è da riferire al riciclaggio «di denaro».

In ogni caso, le nostre fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p., nonché quella di cui all'articolo 512-*bis* c.p., in uno alle previsioni del codice penale in tema di concorso di persone nel reato, di associazione per delinquere, tentativo, favoreggiamento e istigazione a delinquere, sono complessivamente sufficienti a coprire l'ipotesi di «riciclaggio di denaro», così come delineata nella fonte unionale.

Per quanto riguarda, poi, la corruzione attiva e quella passiva, si ritiene che l'articolo 322-*bis* c.p., sotto la rubrica «*Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*», come introdotto dalla citata legge n. 300 del 2000 e successivamente integrato, e le norme in esso richiamate, siano in grado di soddisfare in gran parte quanto richiesto dalla direttiva. Invero, le norme interne in questione, sempre in forza della ratifica contenuta nella citata legge, avevano comportato il recepimento di nozioni di corruzione attiva e passiva, già delineate in un protocollo della precedente Convenzione PIF del 1995, in termini pressoché sovrapponibili a quelle attuali della direttiva omonima.

Tuttavia, il secondo comma dell'articolo 322-*bis*, pur facendo riferimento anche a «funzionari» di «altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali», vale a dire, funzionari non dell'Unione europea, nella sua attuale formulazione non comprende, in effetti, la corruzione passiva (diversamente dal primo comma dello stesso articolo che richiama, tra gli altri, gli articoli dal 317 al 320 c.p. e quindi anche le fattispecie incriminatrici della corruzione c.d. passiva).

Inoltre, la previsione al n. 2 si riferisce a «operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria», così delimitando ulteriormente il suo ambito applicativo, anche dal punto di vista della corruzione c.d. attiva.

Ai fini di un completo allineamento del nostro diritto nazionale alla direttiva, occorre, quindi, oltre che eliminare tale ultima limitazione, modificare la citata disposizione interna nel senso di includervi anche i fatti di corruzione passiva commessi da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse dall'Unione stessa, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

In tal senso è stato delineato il criterio specifico di delega sub **lettera d)**.

La definizione di appropriazione indebita da parte di funzionario pubblico, fornita alla direttiva, corrisponde a quella del «peculato» del nostro ordinamento, pure sotto la forma della «distrazione».

Il paragrafo 4 dell'articolo 4, inoltre, contiene una definizione di «funzionario pubblico» di ampia portata, includendo tutti i soggetti dotati di prerogative pubblicistiche di carattere esecutivo, amministrativo o giurisdizionale nell'ambito dell'Unione europea o degli Stati membri, indipendentemente da eventuali rapporti di impiego o dallo status di funzionario; portata, peraltro, estesa agli incaricati di pubblico servizio.

Ebbene, le nostre nozioni interne di «pubblico ufficiale» e di «incaricato di pubblico servizio», come fornite, rispettivamente, negli articoli 357 e 358 c.p., ed «integrate» nell'articolo 322-*bis* c.p. già citato, sono allineate con quella di «funzionario pubblico» di cui alla direttiva.

Tuttavia, per le norme che contengano riferimenti alle «Comunità europee», appare necessaria, se non altro per ragioni di opportuno aggiornamento terminologico, una novella volta semplicemente a

sostituire tali riferimenti con quelli all'«Unione europea». In tal senso, quindi, è dettato il criterio direttivo specifico sub **lettera b)** del disegno di legge delega.

Infine, occorre aggiungere che il nostro ordinamento non contiene attualmente una norma che definisca i reati c.d. PIF, oppure che semplicemente li elenchi o altrimenti li individui. E tanto pur essendo presenti nel sistema, come si è già visto, numerose previsioni che, sul piano della descrizione delle fattispecie incriminatrici, risultano già rispondenti alla definizione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Tuttavia, allo scopo di rendere chiara l'armonizzazione a queste ultime, nonché per ragioni di ordine sistematico-ordinamentale, e per abilitare il Governo ad individuare tali reati, come già previsti nel nostro ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della direttiva è stato pensato il primo criterio direttivo specifico, di cui alla **lettera a)** della norma di delega. Tale individuazione, peraltro, consentirà di rendere chiari i richiami ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che dovranno essere introdotti nel nostro ordinamento ai fini dell'adeguamento al regolamento c.d. EPPO, di cui sopra s'è detto.

Venendo all'articolo 5 della direttiva, rubricato «*Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo*», esso, al paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare «le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4» della direttiva; mentre, al paragrafo 2, prescrive le stesse misure «affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3», della stessa. La previsione unionale, quindi, non esige una conformazione particolare degli istituti dell'istigazione, del favoreggiamento, del concorso (di persone nel reato) e del tentativo. Da questo punto di vista, perciò, non sono richiesti interventi normativi interni volti a disciplinare tali istituti in modo differente a quello attuale.

Pertanto, per quanto riguarda l'istigazione, le norme vigenti (articoli 115, comma 3, e 414 c.p.) sono sufficienti, pur se la prima punisce l'istigazione soltanto se “accolta” e la seconda punisce sì l'istigazione come tale, anche se non “accolta”, ma con l'avverbio “pubblicamente” delimita la fattispecie incriminatrice. Anche le previsioni nazionali in tema di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.) e reale (articolo 379 c.p.), attualmente previste, coprono quanto richiesto dalla fonte europea. Circa, poi, il concorso (di persone nel reato), le nostre norme generali in materia (articoli 110 e seguenti c.p.) sono idonee a coprire anche l'ambito in considerazione. Occorre, però, tener conto che, nel campo fiscale, e quindi anche in materia di violazioni relative all'IVA, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 74/2000 esclude il concorso, sia pure limitatamente alle due ipotesi ivi specificate. Nell'ottica della doverosa attuazione della direttiva, quindi, tali eccezioni andrebbero eliminate.

Infine, per il tentativo, la norma generale di cui all'articolo 56 c.p. vale anche per i reati che qui interessano. Tuttavia, anche in questo caso, e sempre per i reati tributari, si deve considerare l'esistenza dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, il quale esclude la configurabilità del tentativo limitatamente alle fattispecie ivi indicate. Anche tale eccezione, quindi, va abolita.

La norma unionale, infatti, nell'ottica di una completezza e quasi di un'anticipazione della tutela e della risposta sanzionatoria, non tollera eccezioni nel proprio campo di applicazione.

In tal senso, allora, *sub lettera c)* della norma di delega è prescritto al Governo di abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva «ed in particolare quelle che stabiliscono che delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo», come appunto quelle testé richiamate.

Peraltro, l'intervento abrogativo potrà essere limitato a quei reati che appunto ledono gli interessi finanziari dell'Unione, lasciando operare nel resto le eccezioni in questione al di fuori di tale ambito, e rimettendo alle discrezionali e future valutazioni del legislatore l'opzione ulteriore di eventualmente cancellare del tutto tali eccezioni anche al di là di tale ambito.

L'articolo 6 della direttiva, sotto la rubrica «*Responsabilità delle persone giuridiche*», detta previsioni da recepire circa tale responsabilità in relazione ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della stessa direttiva. La nozione di «persona giuridica» è fornita da quest'ultima all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e da

essa sono esclusi soltanto gli «Stati», gli «altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri» e le «organizzazioni internazionali pubbliche».

La nostra normativa interna, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, era stata introdotta a norma dell'articolo 11 della già citata legge 29 settembre 2000, n. 300. Essa, quindi, regola una responsabilità che riguarda non solo le persone giuridiche «non pubbliche» (ma anche altri enti privi di personalità), ed è perciò in linea con la direttiva da questo punto di vista.

Tale testo, nella sua versione attuale e vigente, soddisfa in gran parte quanto richiesto dall'articolo 6 della direttiva anche nella materia che qui interessa, ma non in modo esaustivo. Più in particolare, anche secondo una condivisibile osservazione dottrinale, dal combinato disposto degli articoli 6 e 9 della direttiva risulta confermato il consolidato approccio europeo nel senso dell'indifferenza del legislatore sovranazionale circa l'attribuzione di una vera e propria etichetta penalistica al sotto-sistema punitivo degli enti collettivi, in ossequio alle tradizioni giuridiche di questi Stati membri, secondo cui *societas delinquere non potest*. Pertanto anche l'Italia, in cui vale tuttora quest'ultimo principio, a termini di direttiva, non è tenuta a prevedere che le persone giuridiche, come ivi definite, rispondano direttamente sul piano penale dei reati in questione. Si ricorda, poi, che il citato decreto legislativo n. 231 del 2001, dopo una lunga genesi, è stato introdotto in base alla delega contenuta nell'articolo 11 della legge n. 300 del 2000, che, a sua volta, era finalizzata alla ratifica di diversi atti internazionali, tra i quali, per quello che qui interessa, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997, che, all'articolo 2, prevedeva espressamente l'obbligo, per ciascuna parte, di «adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero». L'intervento normativo interno, peraltro, ha avuto una portata ben più ampia e copre attualmente in buona parte l'ambito dei reati che qui interessano: cfr. in particolare l'articolo 24 che richiama, tra gli altri, gli articoli 316-ter e 640-bis c.p.; l'articolo 24-ter che richiama, tra gli altri, gli articoli 416 e 416-bis c.p.; l'articolo 25 in tema di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione; l'articolo 25-octies in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

In sostanza dei c.d. reati PIF dalla lista desumibile dagli articoli 24-26 del decreto legislativo n. 231/2001, così come successivamente incrementata a seguito di numerose interpolazioni, restano esclusi tutti quelli in materia fiscale e, perciò, anche quelli relativi all'IVA.

Come rilevato anche in dottrina, quindi, a termini di direttiva, è doveroso l'ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ex decreto legislativo n. 231 del 2001 alle frodi in materia di IVA innanzi specificate.

In tal senso, il criterio *sub lettera e)* della norma di delega stabilisce, appunto, di integrare le previsioni di cui al citato decreto, prevedendovi «espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non risultino già compresi nelle disposizioni» dello stesso decreto legislativo.

Anche in questo caso, stanti i limiti dell'intervento di armonizzazione oggetto di delega, è riservata alla discrezionalità del legislatore la futura valutazione circa l'opportunità di ricomprendere in blocco il comparto penale - tributario nel sotto-sistema punitivo delle persone giuridiche.

L'articolo 9 della direttiva, inoltre, sempre per le persone giuridiche in tale ambito, prescrive l'adozione di «misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell'articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali» quelle indicate esemplificativamente nello stesso articolo.

Si ritiene che l'apparato sanzionatorio previsto in termini generali dalle norme di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001 possano soddisfare quanto richiesto dalla norma unionale, salvo quanto già detto circa il distinto aspetto dell'integrazione della «lista» di reati che danno luogo, nel nostro ordinamento, a responsabilità amministrativa degli enti.

Si tratta, infatti, non solo di sanzioni amministrative pecuniarie, ma anche di sanzioni di altro genere, pure interdittive, sebbene di natura non penale nel nostro ordinamento che ancora non conosce la responsabilità penale degli enti. Dette sanzioni, peraltro, sono previste in relazione a violazioni accertate dal giudice penale competente per i reati dai quali gli illeciti in questione dipendono e sono applicate dallo stesso giudice (cfr. articolo 36 decreto legislativo n. 231 del 2001).

In ogni caso, allo scopo di consentire al legislatore delegato una più approfondita valutazione circa la necessità di introdurre ulteriori sanzioni che, tra quelle contemplate dall'articolo 9 della direttiva, possano essere reputate effettive, proporzionate e dissuasive in relazione allo specifico campo che viene in considerazione, è stato delineato il criterio direttivo specifico di cui alla **lettera h)** della norma di delegazione.

Venendo, allora, alle «Sanzioni per le persone fisiche» di cui all'articolo 7 della direttiva, le fattispecie incriminatrici innanzi richiamate sono quasi tutte punite già nell'ipotesi base con un massimo edittale di reclusione pari o superiore alla pena massima non inferiore a quattro anni di pena detentiva, ossia, la pena richiesta dalla direttiva al paragrafo 1 di tale articolo, e tanto indipendentemente dal ricadere in caso di danni o vantaggi considerevoli, come specificati sempre nella direttiva.

Quindi non è richiesta sul punto armonizzazione, con le eccezioni che seguono: 1) la figura di «dichiarazione infedele» ex articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000 prevede una pena massima inferiore a quattro anni di reclusione; 2) la figura di «peculato mediante profitto dell'errore altrui» ex articolo 316 c.p. prevede una pena massima inferiore a quattro anni di reclusione; 3) la figura di «indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» ex articolo 316-ter c.p. prevede una pena massima inferiore a quattro anni di reclusione. Per queste fattispecie, quindi, è necessario un allineamento. Si ritiene, invece, che le fattispecie di cui agli articoli da 10-bis a 10-quater dello stesso decreto n. 74 del 2000 sfuggano all'esigenza di armonizzazione, perché, sul piano della descrizione delle condotte, si riferiscono ad ipotesi non contemplate dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva.

In ogni caso, il criterio direttivo specifico sub **lettera f)** della delega abilita il Governo a prevedere, quando risulti necessario (come nei tre casi sopra richiamati), che «i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva suddetta, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione».

Passando alle «Circostanze aggravanti» richieste dall'articolo 8 della direttiva, occorre prendere in considerazione gli articoli 61-bis c.p. e 416-bis.I c.p., che prevedono due circostanze aggravanti ad effetto speciale, già introdotte nel nostro ordinamento (rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e dall'articolo 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, articoli poi abrogati), ed ora «interpolate» nel codice penale, ai sensi, rispettivamente, della lettera a) e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del recente decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Le due circostanze sono potenzialmente applicabili anche ai reati PIF, ma non soddisfano pienamente quanto richiesto dalla norma eurolunitaria. Infatti, da un lato, quest'ultima fa rinvio ad una norma definitoria di organizzazione criminale, quale quella di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI, che sostanzialmente delinea una nozione sovrapponibile a quella interna di associazione per delinquere in generale. D'altro lato, le due circostanze aggravanti già previste fanno riferimento, rispettivamente, la prima, ad un «gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato», non necessariamente, quindi, più Stati tutti dell'Unione europea, e, la seconda, all'utilizzo del c.d. metodo mafioso o allo scopo di agevolazione dell'attività di associazioni di stampo mafioso; perciò la seconda aggravante è legata a quest'ultimo tipo di associazione criminale.

Vero è, poi, che alla fine del «Considerando 19» alla direttiva è specificato che: «Gli Stati membri non hanno l'obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi». E i nostri «reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione

criminale», vale a dire, i nostri vari reati associativi, comportano trattamenti sanzionatori «più severi», se il termine di raffronto è costituito dalla pena massima non inferiore a quattro anni di pena detentiva, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva. Difatti, già la mera partecipazione ad un'associazione a delinquere (semplice) è attualmente punita con pena edittale massima di cinque anni di reclusione, a mente del secondo comma dell'articolo 416 c.p. Tuttavia, il richiamato «Considerando 19», già in sé non del tutto limpido, non si è tradotto in una riserva apposita dell'articolo 8, che nella sua formulazione letterale pare imporre l'introduzione della particolare circostanza aggravante. Di conseguenza, è stato dettato il criterio direttivo specifico *sub lettera g)*, volto a consentire al legislatore delegato di «prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato». E' apparso preferibile, in particolare, fare diretto riferimento al concetto di organizzazione criminale come definito nella fonte comunitaria del 2008, piuttosto che a quello di «associazione per delinquere» ex articolo 416 c.p., perché la definizione in questione comprende senz'altro quest'ultima fattispecie associativa base, ma abbraccia altresì tutte le altre ipotesi di reati associativi previste nel nostro ordinamento, ed un reato PIF ben potrebbe essere commesso nell'ambito di un sodalizio rientrante in taluna di queste ulteriori ipotesi.

L'articolo 10 della direttiva, rubricato «*Congelamento e confisca*», impone agli Stati membri l'adozione delle «misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati» in questione e che «gli Stati vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva».

Ora, per quanto riguarda i reati PIF in materia di IVA, opera la confisca obbligatoria, anche per equivalente, ex articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 74/2000, che, tuttavia, copre soltanto i «proventi» dei reati in questione; per questi ultimi resta comunque la confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, c.p. per «le cose che servono o furono destinate a commettere il reato», in ordine a quelli che la direttiva chiama «strumenti» di tali reati.

Altra confisca obbligatoria, ma nei casi ivi considerati, è attualmente disciplinata, anche per equivalente, dall'articolo 240-*bis* c.p., che ha interpolato nel codice penale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 21/2018, una serie di disparate ipotesi di confisca, già previste da diverse disposizioni (contestualmente abrogate) appunto in base all'intervento normativo in tema di c.d. riserva di codice. Tale confisca copre parecchi degli ulteriori reati PIF, ma – ancora una volta – non per gli «strumenti» degli stessi, per i quali comunque può operare la confisca facoltativa di cui sopra s'è detto.

Circa il «congelamento», la direttiva non ne fornisce una definizione, ma la precedente direttiva 2014/42/UE, cui l'articolo 10 della direttiva in esame fa esplicito riferimento, specificava che per «congelamento» s'intende «il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo». Ebbene, già quando si trattò di recepire la direttiva 2014/42/UE, con il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, non venne emanata alcuna specifica disposizione volta ad introdurre una misura denominata «congelamento»; scelta, questa, che appare tuttora condivisibile, perché il nostro ordinamento dispone del «sequestro preventivo», ossia, una misura cautelare reale di potenziale applicazione generale, che risponde pienamente a quanto richiesto, tanto che i suoi effetti sono spesso descritti appunto in termini di «congelamento» del bene che ne è attinto (cfr. Cass. pen., sez. 5, 17 aprile 2009, n. 30596; id., sez. 3, 17.1.2002, n. 11275).

L'articolo 11 della direttiva detta specifiche previsioni circa la «*Giurisdizione*» penale per i reati PIF.

Ora, si ritiene che nessun problema ponga l'ipotesi di giurisdizione prevista dalla lettera a) del paragrafo 1 del citato articolo, a fronte del principio di ubiquità sancito dall'articolo 6 c.p. per tutti i reati e quindi anche per quelli PIF. Rispetto, invece, all'ipotesi delineata dalla lettera b) dello stesso paragrafo, le previsioni di cui all'articolo 7 (Reati commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero) e all'articolo 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) c.p. paiono insufficienti o per il titolo di reato o *quoad poenam*. Vero è che l'articolo 9, comma 3, c.p. era stato modificato nel senso di aggiungervi «a

danno delle Comunità europee», ai sensi dell'articolo 5, comma 1, legge 29 settembre 2000, n. 300, ma detta locuzione parrebbe ormai superata ed inattuale e dovrebbe essere sostituita dalla locuzione «a danno dell'Unione europea» (anche in tal senso è stato concepito il criterio direttivo specifico *sub* lettera b) della norma di delega, di cui in precedenza s'è detto).

Problemi potrebbe porre, poi, l'eventuale attuazione di quanto previsto dal primo periodo del paragrafo 2 dell'articolo 11. La norma, in primo luogo, sembra riferibile al caso in cui l'autore del reato, soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato, non sia un cittadino dello Stato membro; altrimenti l'ipotesi rifluirebbe in quella di cui alla lettera b) del paragrafo precedente. In ogni caso, ci si potrebbe astenere dal dare corso alla previsione, previa mera informativa alla Commissione europea.

Analogamente, occorre decidere se avvalersi delle estensioni (facoltative) di giurisdizione previste dal paragrafo 3 di tale articolo.

Nessun problema, infine, pone il paragrafo 4 dell'articolo 11, perché, nel caso in cui fosse prevista sempre la nostra giurisdizione anche quando l'autore del reato è un nostro cittadino, le norme interne attuali non prevedono «che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato» quali condizioni per l'esercizio della giurisdizione.

In definitiva, allo scopo di consentire al Governo di operare le scelte più opportune, anche sul piano tecnico, oltre che di politica penale di contrasto nel campo, è stato dettato il criterio direttivo specifico *sub* **lettera i)**, che consente di «adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva», nonché di «prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva».

La norma di delega è completata dalla clausola di invarianza di cui al comma 3 dell'articolo.

L'articolo 4 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO», d'ora innanzi «Regolamento», che dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In virtù del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo istituito con il Regolamento, avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019.

La formazione della struttura dell'EPPO è progressiva ed è in ogni caso stabilito che dovrà operare non prima che siano trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del Regolamento (e quindi non prima del 21 novembre 2020).

L'impatto istituzionale, processuale ed ordinamentale che l'attuazione della Procura europea è destinata ad avere sul sistema giudiziario impone di provvedere per tempo alle necessarie modifiche sia di diritto penale sostanziale (reati PIF), che procedurali (con riguardo alle competenze, al numero e alle attribuzioni dei procuratori europei delegati) che di ordinamento giudiziario.

Da qui la necessità di predisporre norme volte alla armonizzazione del diritto interno con le nuove figure istituzionali previste dal Regolamento, collegate all'esigenza di fissare i criteri che dovranno regolare la decisione su quanti e quali dovranno essere i procuratori europei delegati, oltre che alla necessità di raccordare e rendere compatibili le norme interne che disciplinano attribuzioni e poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero e degli organi del governo autonomo della magistratura con le norme del Regolamento che disciplinano struttura e compiti degli organi dell'EPPO; tra queste, in particolare, le norme che attribuiscono un potere di supervisione, di indirizzo e, a limitati effetti, un potere disciplinare degli organi dell'EPPO nei confronti dei magistrati italiani che rivestiranno funzioni giudiziarie nell'ambito della Procura europea, così come quelle che ne disciplinano la rimozione da parte del collegio dell'EPPO o - nel caso dei procuratori europei delegati - anche da parte dello Stato membro.

I procuratori europei delegati saranno assunti dall'Unione come consiglieri speciali, rimanendo tuttavia membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati, per tutta la durata dell'incarico.

Le autorità nazionali competenti avranno, inoltre, l'obbligo di agevolare l'esercizio delle loro funzioni e astenersi da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro *status* nel sistema giudiziario nazionale.

A questo scopo sono stati delineati specifici criteri di delega.

Si prevede che i procuratori europei delegati siano incardinati presso le procure ordinarie, ferme restando le norme processuali in materia di competenza del giudice, dal momento che i reati finanziari lesivi di interessi dell'Unione andranno perseguiti secondo le regole del diritto nazionale.

Si dovranno apportare le necessarie modifiche processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/137; si dovrà prevedere, inoltre, che il procuratore europeo delegato in relazione ai delitti attribuiti all'EPPO svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini attenendosi alle direttive ed istruzioni dallo stesso impartite (criteri di cui alle **lettere h) e i)**.

Disposizioni di delega sono stabilite al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore delegato perché cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza (criterio di cui alla **lettera l)**. Al fine di preservare i principi dell'ordinamento nazionale andrà prevista come obbligatoria la segnalazione al procuratore europeo incaricato della supervisione dei casi in cui la richiesta di indagine, comunque non rifiutabile, si ponga in contrasto con il diritto interno, anche prospettando l'adozione di un atto di indagine diverso e meno intrusivo, purché consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto; analogamente se l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale.

A fronte dei poteri di avocazione del procuratore europeo apposito criterio di delega (criterio di cui alla **lettera m)** contempla la possibilità per il pubblico ministero nazionale di assumere tutte le determinazioni utili in punto, per esempio, di assicurazione delle prove in attesa della decisione dell'organo europeo laddove si prospetti un concorso di competenza. Analogamente, la delega si premura di regolare la dovuta trasmissione degli atti all'EPPO tutte le volte che l'avocazione sia intervenuta (criterio di cui alla **lettera n)**.

Si stabilisce inoltre che al procuratore delegato sia affidata la possibilità di seguire il procedimento assegnato anche ai fini dell'impugnazione sia in appello che in sede di legittimità, dovendosi sul punto adeguare il testo del codice di procedura penale (criterio di cui alla **lettera o)**.

Infine si attribuisce al legislatore delegato la potestà di intervenire sulle norme del codice di procedura penale riguardanti gli obblighi di denuncia anche da parte della polizia giudiziaria e di segnalazione da parte degli uffici del pubblico ministero dei reati potenzialmente di competenza dell'EPPO. Oltre che sul codice di procedura penale, l'implementazione del Regolamento incide sulla materia ordinamentale (criterio di cui alla **lettera p)**.

A questo riguardo, si è distinto tra ambiti per i quali è opportuno adottare strumenti regolatori flessibili e rimessi alla leale cooperazione fra istituzioni, come i protocolli d'intesa, e ambiti nei quali si impone una modifica della normativa di rango primario.

Appartiene al primo settore d'intervento la designazione dei tre candidati prevista dall'articolo 16 del Regolamento EPPO, tra i quali il Consiglio dell'Unione europea seleziona e nomina il procuratore europeo dell'Italia, previo parere positivo del comitato di selezione.

Quanto al numero dei procuratori europei delegati e alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati, l'articolo 13 del Regolamento prevede che: *«Il procuratore capo europeo, dopo essersi consultato e aver raggiunto un accordo con le competenti autorità degli Stati membri, approva il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro»*. In questo senso il criterio di cui alla **lettera a)** affida al legislatore delegato

di individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, le sedi e il numero dei procuratori europei delegati all'interno di ciascuno Stato membro, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

In materia di costituzione del pubblico ministero, considerate le competenze in materia di indagine del procuratore europeo delegato, ordinariamente esercitate nell'ordinamento interno dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, si è ritenuto coerente prevedere anche sul piano ordinamentale che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due e non oltre dieci pubblici ministeri che esercitano le loro funzioni presso i tribunali del capoluogo del distretto (criterio *ex lettera b*).

Quanto alle attribuzioni e ai poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero, si prevede il coordinamento delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario con le disposizioni del Regolamento sulle competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO (criterio *ex lettera c*). In particolare, il coordinamento si impone tra la norma di cui all'articolo 70, comma 3, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario (*«I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti...»*) e le competenze attribuite al collegio dall'articolo 9 del Regolamento (*«Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento»*).

Debbono altresì essere modificate le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che impongono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, integrandole con la previsione di analoga trasmissione nel caso di avocazione dell'EPPO ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento (criterio *ex lettera d*). Il riferimento è alle ipotesi di trasmissione degli atti al CSM previste dall'articolo 70, comma 6, r.d. n. 12 del 1941 (*«Quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati»*), da integrarsi con i casi di avocazione dell'EPPO.

Opportuni adeguamenti richiedono anche le norme dell'ordinamento giudiziario introdotte con decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (criterio *ex lettera e*). La disciplina in vigore - e, in particolare, le norme in materia di attribuzioni del procuratore della Repubblica, di titolarità dell'azione penale, di attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello - dovrà essere integrata e coordinata con le norme del Regolamento in materia di:

- competenze del collegio dell'EPPO (che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, *«adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento»*);
- poteri di controllo e indirizzo (attraverso *«indicazioni e istruzioni»* che i procuratori europei delegati sono tenuti a seguire, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo cui *«I procuratori europei delegati seguono le indicazioni e istruzioni della camera permanente incaricata del caso nonché le istruzioni del procuratore europeo incaricato della supervisione»*) spettanti alla camera permanente (articolo 10, paragrafo 2: *«Le camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati»*; articolo 10, paragrafo 5: *«La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l'indagine o l'azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine o dell'azione penale, nell'interesse della giustizia, o per assicurare il*

funzionamento coerente dell'EPPO») e al procuratore europeo incaricato della supervisione (articolo 12, paragrafo 1: «Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine»);

- esercizio della competenza dell'EPPO (articoli 24 e 25 del Regolamento);
- poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente (articoli 26 e 28);
- diritto di avocazione dell'EPPO (articolo 27);
- poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale (articoli 35, 36), all'archiviazione del caso (articolo 39), alle procedure semplificate di azione penale (articolo 40).

Ulteriori modifiche si impongono per il coordinamento del Regolamento con le norme ordinamentali in materia di sanzioni disciplinari o di trasferimento d'ufficio dei magistrati (criterio *ex lettera f*). Vengono in rilievo, in particolare, le norme introdotte con decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150 e con le norme in materia di trasferimento d'ufficio previste dal r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della Magistratura.

Il raccordo è necessario perché il procedimento disciplinare interno nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato (membro attivo della procura di provenienza e, al tempo stesso, organo dell'EPPO e sottoposto ai poteri di supervisione e indirizzo del procuratore capo europeo), sì come la possibilità di disporre altrimenti il suo trasferimento d'ufficio (ad esempio per incompatibilità parentale o "ambientale"), subiscono alcune necessarie limitazioni in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, per effetto delle norme del regolamento che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato.

Per il procuratore europeo delegato, infatti, l'articolo 17, paragrafo 4, del Regolamento prevede: «*Se uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso. Uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento senza il consenso del procuratore capo europeo. Se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, lo Stato membro interessato può chiedere al collegio di esaminare la questione*».

Occorre quindi intervenire sulle norme di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109, capo II, in materia di procedimento disciplinare, affinché i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal Regolamento siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione. E' necessario altresì modificare la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati in modo che siano inibiti alle autorità disciplinari la rimozione dall'incarico di un procuratore europeo delegato o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento EPPO senza il consenso del procuratore capo europeo. In tali casi, è necessario prevedere che, se il procuratore capo europeo non dà il suo consenso, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa chiedere al collegio dell'EPPO di esaminare la questione.

Analoghe clausole di salvaguardia devono essere introdotte a fronte di qualsiasi altra procedure di trasferimento di ufficio, anche non disciplinare, nel caso in cui comporti la rimozione dall'incarico di

procuratore europeo delegato (come può accadere, ad esempio, nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d.lgs. n. 511 del 1946).

Anche la disciplina delle valutazioni di professionalità, infine, deve essere opportunamente adeguata alle norme del Regolamento (criterio *ex lettera g*). Viene in rilievo, in questo caso, l'articolo 114 del Regolamento, che attribuisce al «collegio, su proposta del procuratore capo europeo» l'adozione delle «norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse». La competenza del collegio a fissare, tra l'altro, criteri di rendimento e di valutazione della insufficienza professionale dei procuratori europei delegati rende necessario integrare la disciplina procedimentale in materia di valutazioni di professionalità (in particolare le norme di all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), in modo da fare salve le prerogative del collegio dell'EPPO e, al tempo stesso, regolarne l'incidenza sul procedimento di valutazione interno.

La norma di delega è completata dal comma 4 che individua la copertura finanziaria per l'attuazione delle relative disposizioni.

L'articolo 5 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

E', infatti, necessario apportare alla normativa nazionale le modificazioni e integrazioni finalizzate a garantire il dovuto coordinamento essendo stati introdotti istituti atipici rispetto al nostro sistema processuale.

Il regolamento (CE) n. 655/2014 introduce una procedura uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari resasi necessaria in considerazione del fatto che le misure cautelari - come le ordinanze di sequestro conservativo - e l'efficienza della loro attuazione variano considerevolmente nei diversi Stati membri. Il fine specifico è quello di consentire, nei casi transnazionali, in modo efficiente e rapido, il sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti. In particolare, è necessario:

- prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
- prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia;
- prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
- prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;
- prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo, che decide in composizione monocratica;

- prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
- prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile;
- prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano gli importi di cui all'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per i procedimenti di cui agli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per i procedimenti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

La norma di delega è completata dalla clausola di invarianza di cui al comma 4 dell'articolo.

L'**articolo 6** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La direttiva (UE) 2017/828 è volta a migliorare la *governance* delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento ed impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi, obiettivi espressamente previsti nel testo della Direttiva stessa.

Per l'attuazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, occorre modificare la normativa nazionale contenuta sia in norme di rango primario, come il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia in norme di rango secondario, come i regolamenti adottati dalla Consob in attuazione di specifiche deleghe legislative. Per tali motivi i criteri di cui alle lettere a) e h) delegano il Governo ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente e prevedono il ricorso, per individuare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva, alla disciplina secondaria adottata dalle Autorità nazionali competenti, nel rispetto del riparto dei relativi compiti e funzioni.

Ai sensi del criterio di cui alla lettera b), la Consob viene designata quale autorità competente ad informare la Commissione europea in merito a sostanziali difficoltà pratiche nell'applicazione o in caso di mancata osservanza delle disposizioni del capo I-*bis* della direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/828, in tema di "Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti", da parte di intermediari dell'Unione o di un paese terzo.

La direttiva (UE) 2017/828 riconosce l'importanza per le società di avere il diritto di identificare gli azionisti, per agevolare l'esercizio dei diritti di questi ultimi e favorire l'impegno degli stessi nella vita della società, importanza ancora più pregnante nelle situazioni transfrontaliere. Ciò considerando, il criterio di cui alla lettera c) delega il Governo ad apportare alla disciplina vigente in materia di identificazione degli azionisti le modifiche necessarie all'adeguamento alla direttiva (UE) 2017/828, anche con riferimento alla facoltà degli Stati di individuare una soglia minima di esenzione dall'identificazione per quegli azionisti titolari di una partecipazione esigua, e comunque non superiore allo 0,5 per cento di azioni o diritti di voto. Ciò al fine di concentrare tale processo sugli azionisti.

La norma di delega è completata dalla clausola di invarianza di cui al comma 4 dell'articolo.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (c.d. direttiva DRM - *dispute resolution mechanism*), di seguito denominata direttiva DRM, il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La direttiva DRM si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS OCSE/G20 dall'Azione 14 - volta ad una maggiore efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 7 giugno 2017, che modificherà le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia secondo il *minimum standard* previsto dalle Azioni del predetto Progetto BEPS.

Ad oggi, la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia imposizione avviene tramite lo strumento della "procedura amichevole" (*Mutual Agreement Procedure*): un meccanismo di consultazione diretta tra Amministrazioni fiscali di Paesi diversi, che dialogano attraverso le rispettive Autorità competenti al fine di pervenire ad un accordo sulle rispettive pretese impositive volto ad eliminare la doppia imposizione internazionale. Detta procedura è disciplinata nei Trattati fiscali bilaterali sottoscritti dagli Stati sulla base del Modello di Convenzione elaborato dall'OCSE, nonché nella Convenzione europea n. 90/436/CEE del 23 luglio 1990, specificamente dedicata all'eliminazione della doppia imposizione derivante da rettifiche degli utili di imprese associate con sede in Stati membri diversi.

Sebbene tali strumenti operino adeguatamente, la Commissione europea, ad esito di un'analisi sul funzionamento della Convenzione n. 90/436/CEE, ha rilevato talune criticità in tema di: accesso alla procedura da parte dei contribuenti; eccessiva durata della procedura stessa; scarso ricorso all'arbitrato; ambito di applicazione limitato.

Da qui la ritenuta necessità di migliorare i meccanismi esistenti, rendendoli più efficaci, efficienti e certi nei tempi di implementazione.

Nel merito, la direttiva DRM ripropone la struttura generale della citata Convenzione n. 90/436/CEE ovvero: i) presentazione dell'istanza da parte del contribuente; ii) valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza; iii) raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione; iv) in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Rispetto all'impianto della suddetta Convenzione n. 90/436/CEE, vengono introdotti i seguenti elementi di novità:

- ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1);
- introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una commissione consultiva competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5);
- previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale (articolo 6).

Con riguardo a tale fase, l'articolo 14 della Direttiva DRM stabilisce che qualora vi sia stato il mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti (AC) degli stati membri

coinvolti nella procedura, il soggetto interessato può fare richiesta alle AC di ciascuno Stato membro interessato di istituire una Commissione consultiva entro 120 giorni e quindi di passare alla fase arbitrale. A differenza dalla Convenzione 90/436/CEE, la Direttiva DRM non lascia l'iniziativa alle AC. L'istituzione della Commissione consultiva avviene su richiesta del contribuente.

Ai sensi dell'articolo 8, la Commissione si compone di un numero di arbitri indipendenti compreso fra 3 e 5 e di un massimo di due rappresentanti di ciascuno Stato membro. Per fronteggiare eventuali ritardi o omissioni nella costituzione di tale commissione, il contribuente può ricorrere ai tribunali nazionali per la nomina delle personalità indipendenti componenti la commissione stessa.

Una volta istituita, la Commissione consultiva ha a disposizione 6 mesi (prorogabili di altri 3) per rendere il proprio parere alle AC degli Stati interessati. Entro ulteriori 6 mesi, le AC competenti adottano il parere della commissione o si accordano per una definizione diversa.

In analogia con MLI, è possibile rifiutare l'accesso alla procedura arbitrale nei casi di frode fiscale, dolo e negligenza grave (articolo 16, paragrafo 6). L'accesso all'arbitrato può essere inoltre rifiutato se la questione controversa non comporta doppie imposizioni (articolo 16, paragrafo 7).

La Commissione consultiva, a composizione mista tra rappresentanti delle AC e personalità indipendenti - con requisiti di indipendenza rafforzati - si avvale del c.d. *independent opinion process* che, a differenza di *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* (MLI), costituisce la regola generale nella Direttiva DRM. Tuttavia la "*final offer*" può essere adottata al fine dell'emissione del parere sull'eliminazione della doppia imposizione, laddove le AC concordino di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR), anche nella forma di un comitato permanente. I costi della procedura sono disciplinati dall'articolo 12 della Direttiva DRM.

Particolare rilevanza assume, inoltre, la disciplina dei rapporti con il contenzioso domestico. Sotto tale profilo, l'articolo 16 della Direttiva DRM detta il principio secondo il quale spetta ai singoli Stati membri regolamentare le interazioni tra le decisioni dei giudici nazionali e la percorribilità della procedura.

Considerati gli elementi sopra rappresentati, al fine del recepimento della Direttiva DRM, sono stati individuati i principi e i criteri direttivi specifici di seguito descritti:

- procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Ciò anche avuto riguardo agli ulteriori adempimenti attribuiti dalla Direttiva DRM ai tribunali "nazionali" (lettera a);
- coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99 (lettera b);
- procedere, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b) (lettera c);
- fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla Direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva DRM con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 16 della stessa (lettera d).

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Il regolamento (UE) 2017/1129, c.d. regolamento prospetto, che abroga la direttiva 2003/71/CE, c.d. direttiva prospetti, stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del

prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

La riforma delle norme sul prospetto, introdotta dal citato regolamento, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali di ridurre la frammentazione dei mercati finanziari, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri e agevolare la raccolta sui mercati dei capitali.

I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni su una determinata società. Sulla base di tali informazioni gli investitori possono decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società. È quindi di fondamentale importanza che il prospetto non rappresenti un inutile ostacolo all'accesso ai mercati per la raccolta di capitali. In particolare, le PMI potrebbero essere dissuase dall'offrire titoli al pubblico semplicemente per via delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere. Per le imprese dovrebbe essere più semplice rispettare gli obblighi amministrativi, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.

La revisione della direttiva 2003/71/CE sul prospetto persegue un semplice obiettivo: prevedere per tutti i tipi di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori. Il regolamento europeo si concentra in maniera particolare su quattro tipi di emittenti: 1) emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un'emissione secondaria, 2) PMI, 3) emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli e 4) emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale. Esso intende inoltre incentivare ulteriormente l'uso del "passaporto" transfrontaliero per i prospetti approvati, che è stato introdotto dalla direttiva sul prospetto. Le misure introdotte nel regolamento dovrebbero: i) ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla redazione del prospetto per tutti gli emittenti, in particolare per le PMI, gli emittenti frequenti di titoli e le emissioni secondarie; ii) rendere il prospetto uno strumento di informativa più pertinente per i potenziali investitori, in particolare nelle PMI; e iii) raggiungere una maggiore convergenza tra il prospetto dell'Unione europea e altre norme di informativa dell'Unione europea.

Un prospetto dell'Unione europea armonizzato costituisce uno strumento essenziale per integrare i mercati dei capitali in tutta l'Unione. Una volta che un'autorità nazionale competente approva un prospetto, l'emittente può chiedere un passaporto per utilizzare detto prospetto in un altro Stato membro dell'Unione europea. Nello Stato membro "ospitante" non saranno necessarie ulteriori autorizzazioni o procedure amministrative per questo prospetto. Il passaporto si basa sul presupposto che il contenuto minimo del prospetto è armonizzato a livello dell'Unione europea dalle pertinenti norme sui prospetti (le norme di base e gli atti delegati e di esecuzione). Pertanto, poiché il passaporto è per sua natura europeo, eventuali miglioramenti possono essere apportati unicamente a livello dell'Unione europea.

La scelta del legislatore europeo di trasformare la direttiva sul prospetto in un regolamento deriva dalla constatazione che vi è stata un'applicazione eterogenea in alcuni Stati membri della direttiva sul prospetto del 2003, anche dopo la riforma del 2010. Trasformare la direttiva in un regolamento permette di affrontare i problemi che tipicamente emergono nel recepimento di una direttiva e di migliorare la coerenza e l'integrazione nel mercato interno, riducendo nel contempo le norme divergenti e frammentate nell'Unione, coerentemente con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Un *corpus* unico di norme elimina inoltre il problema per cui anche divergenze relativamente lievi tra le legislazioni nazionali obbligano gli emittenti e gli investitori interessati a raccogliere o investire capitale all'estero a confrontare le norme nazionali per essere certi di aver compreso e di rispettare appieno la legislazione applicabile in materia. Con il ricorso a un regolamento si possono evitare questi inutili costi di ricerca. L'adeguamento della legislazione nazionale che ha recepito l'attuale direttiva sul prospetto al nuovo regolamento dovrebbe essere facilitato dal fatto che le misure di esecuzione attualmente in vigore sono già sotto forma di regolamento.

A sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2017/1129, lo stesso si applica dal 21 luglio 2019, fatta eccezione per alcune disposizioni, rimesse al potere delegato della Commissione, o alla decisione degli Stati membri, applicabili dal 20 luglio 2017 e dal 21 luglio 2018.

In particolare, a decorrere dal 21 luglio 2018, possono essere esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto le offerte al pubblico di titoli nell'Unione il cui corrispettivo totale su un periodo di 12 mesi sia compreso tra un minimo di 1 milione di euro (soglia minima) e un massimo di 8 milioni di euro (soglia massima di esenzione).

Gli Stati membri adottano, entro il 21 luglio 2019, le misure necessarie per conformarsi agli articoli:

- 11 Responsabilità per il prospetto;
- 20, paragrafo 9 Controllo e approvazione del prospetto;
- 31 Autorità competenti
- 32 Poteri delle Autorità competenti
- 38 Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
- 39 Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori
- 40 Diritto di impugnazione
- 41 Segnalazione di violazioni
- 42 Pubblicazione delle decisioni
- 43 Segnalazione delle sanzioni all'ESMA

e comunicano alla Commissione, entro il 21 luglio 2018, le sanzioni amministrative e/o penali adottate.

Le disposizioni finali prevedono la progressiva abrogazione delle corrispondenti disposizioni della direttiva prospetto. I prospetti approvati ai sensi della disciplina nazionale di recepimento della direttiva nel periodo transitorio (e quindi nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del regolamento prospetto ed il 21 luglio 2019) continueranno ad essere sottoposti alla disciplina previgente fino al termine del loro periodo di validità ovvero fino a che siano trascorsi dodici mesi a partire dal 21 luglio 2019, qualora tale seconda scadenza sia precedente.

Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni e sopperire al vuoto normativo derivante dall'abrogazione delle norme di attuazione della direttiva, la Commissione adotta gli atti delegati richiesti dal regolamento nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore (21 luglio 2017).

La disciplina nazionale sul prospetto è contenuta, in normativa primaria, nella Parte IV, Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sull'offerta al pubblico e, in normativa secondaria, nel Regolamento emittenti della Consob. La Consob vigila sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari, avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato dei capitali; regola gli obblighi informativi delle società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio; autorizza i prospetti relativi alle offerte pubbliche di vendita; controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l'obiettivo di assicurare un'adeguata e trasparente informativa; sanziona le condotte illecite; collabora con le altre autorità nazionali e con gli organismi internazionali preposti all'organizzazione e al funzionamento dei mercati finanziari.

La disciplina sanzionatoria è contenuta nella Parte V, Titoli I e II del TUF, sulle sanzioni penali e amministrative nei confronti degli emittenti. In particolare, l'articolo 173-*bis* punisce il reato di falso in prospetto, mentre all'articolo 191 sono sanzionate in via amministrativa le violazioni delle norme sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.

Il passaggio dalla direttiva prospetto al regolamento prospetto comporta, in primo luogo, una ricognizione della normativa primaria e secondaria per abrogare le norme dell'ordinamento nazionale che riguardano aspetti ora disciplinati dal regolamento europeo come, ad esempio, forma e contenuto dei prospetti, nonché effettuare un adeguamento terminologico e definitorio. Occorre, altresì:

1. verificare la piena conformità dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (con particolare *focus* su quelle segnalate all'articolo 49) e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea;

2. mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori attualmente previsti nel TUF;
3. censire tutte le fattispecie sanzionate dall'articolo 38 del regolamento e adeguare i massimi edittali;
4. disciplinare le nuove esenzioni previste dagli articoli 1 e 3 del regolamento;
5. valutare i casi in cui la nota di sintesi dev'essere sostituita dal documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Il comma 4, che reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dalle misure di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la Consob, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 contiene la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari.

I fondi comuni monetari (FCM) sono un'importante fonte di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche, basti considerare che detengono in Europa circa il 22% dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38% di quelli emessi dal settore bancario.

Sul versante della domanda i FCM costituiscono strumenti di gestione del contante a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve, rappresentano quindi un raccordo fondamentale fra domanda e offerta di denaro a breve termine.

Con circa 1000 miliardi di euro di attività gestite, i FCM rappresentano una categoria di fondi distinti da tutti gli altri fondi comuni che, per la maggior parte (circa l'80% in base al parametro delle attività e il 60% in base a quello del numero di fondi) sono soggetti alla direttiva 2009/65/CE sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La parte restante è soggetta alle norme della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA).

La dimensione media di un FCM è di gran lunga superiore a quella di un fondo OICVM: un singolo FCM può ad esempio gestire un patrimonio di 50 miliardi di euro. I FCM domiciliati in alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, rappresentano oltre il 95% del mercato. Vi sono tuttavia notevoli interconnessioni con altri paesi a causa della quota elevata di investimenti ed investitori transfrontalieri e delle possibilità di contagio transfrontaliero tra il FCM e il promotore, che nella maggior parte dei casi è domiciliato in un paese diverso da quello del FCM.

A causa dei legami sistemici dei FCM con il settore bancario, da un lato, e con la finanza delle società e delle amministrazioni pubbliche, dall'altro, il loro funzionamento è stato al centro dei lavori internazionali sul sistema bancario ombra. Il *Financial Stability Board* (FSB) e altre istituzioni, come l'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), hanno analizzato il settore finanziario giungendo alla conclusione che alcune attività ed entità di importanza sistemica non erano state regolamentate in misura sufficiente dalle autorità. Nel settore della gestione delle attività i FCM sono stati considerati di importanza sistemica. Nel novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul sistema bancario ombra nella quale invitava la Commissione a presentare una proposta con particolare riferimento alla questione dei FCM.

I FCM rappresentano uno strumento conveniente per gli investitori, avendo essi caratteristiche analoghe ai depositi bancari: accesso istantaneo alla liquidità e valore relativamente stabile. Alla luce di queste caratteristiche gli investitori li considerano come un'alternativa sicura e più diversificata ai depositi bancari, ma in realtà sono fondi di investimento classici con i rischi inerenti a qualsiasi fondo di investimento. Ne consegue che quando i prezzi delle attività in cui sono investiti cominciano a scendere, specie in caso di mercati sotto pressione, non sempre i FCM sono in grado di tener fede alla promessa del riscatto immediato e della salvaguardia del valore nominale delle quote o azioni emesse.

L'inconveniente di questi fondi è che se gli investitori chiedono il riscatto non appena avvertono il rischio che il FCM potrebbe non onorare le promesse di liquidità e valore stabile, si potrebbe determinare una "corsa" degli investitori al riscatto. Questo fenomeno, caratterizzato da richieste di riscatto massicce e improvvise di un gran numero di investitori che mirano ad evitare perdite riscattando al prezzo più elevato possibile, è rilevante sotto il profilo sistemico in quanto costringe i FCM a vendere le loro attività rapidamente per soddisfare le richieste di rimborso. La spirale dei riscatti accelera il declino del valore patrimoniale netto del fondo (NAV) accentuando il calo del NAV ed il timore che il mercato monetario nel suo insieme sia instabile. Dato che i FCM svolgono un ruolo centrale nel finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni pubbliche, le corse al riscatto possono avere ampie conseguenze di natura macroeconomica. Sui 1000 miliardi di euro investiti dai FCM in strumenti finanziari, le emissioni di banche sono la percentuale più rilevante (85%), seguite da quelle di amministrazioni pubbliche (10%) e di società (5%). Per ottenere finanziamenti a breve termine, le amministrazioni pubbliche e le società molto grandi ricorrono al mercato monetario, oltre che alle linee di credito bancarie.

Il regolamento (UE) 2017/1131 affronta questi problemi. Esso introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Prevede inoltre una politica standardizzata che consente al gestore del fondo di conoscere meglio i propri investitori. Il regolamento contiene anche norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Queste misure garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori.

La stabilità dei FCM è garantita tramite l'introduzione di regole di valutazione chiare e armonizzate per le attività in cui investono i FCM, dalle quali emerge con evidenza che i FCM sono normali fondi comuni le cui attività di investimento sono soggette a fluttuazioni dei prezzi.

Taluni FCM hanno la possibilità di conservare la metodologia contabile che consente di mantenere stabile il prezzo di sottoscrizione e di rimborso a condizione di costituire riserve liquide appropriate. Questa riserva patrimoniale (la cosiddetta riserva NAV) serve ad assorbire i movimenti dei mercati dei capitali e dovrebbe anche impedire che i promotori siano impreparati in caso di richiesta di sostegno esterno da parte dei loro FCM. La riserva sarà pari al 3% delle attività gestite dal FCM. La riserva non garantirà appieno i detentori di azioni di FCM con NAV costante (CNAV), ma il livello costituisce un buon compromesso tra la necessità di un modello sicuro con NAV costante e le capacità di finanziamento dei gestori. I costi del FCM dipenderanno dai costi di finanziamento di ciascun gestore e possono variare tra il 3% e il 10% all'anno. L'incremento delle spese avrà un impatto sul rendimento che possono attendersi gli investitori dei FCM, i quali d'altro canto beneficeranno di un prodotto con uno strato aggiuntivo di protezione rispetto alle oscillazioni di mercato delle attività sottostanti.

Inoltre, una regola comune sui rating garantisce che i gestori dei fondi e gli investitori cessino di affidarsi ai rating esterni che potrebbero danneggiare il funzionamento del mercato monetario in caso di declassamenti. Queste misure sono accompagnate dal rafforzamento dei requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e rendimento del suo investimento.

Il regolamento (UE) 2017/1131 si basa sulle procedure di autorizzazione vigenti per gli OICVM che sono armonizzate dalla direttiva 2009/65/CE, mentre introduce una procedura di autorizzazione armonizzata per i FCM FIA in quanto la direttiva 2011/61/UE sui GEFIA non disciplina l'autorizzazione dei FIA lasciandola alla discrezionalità degli Stati membri. La procedura armonizzata per i FCM FIA rispecchia la procedura di autorizzazione armonizzata prevista per gli OICVM. I gestori continueranno ad essere regolamentati dalla direttiva OICVM o dalla direttiva sui GEFIA, ma i gestori e i fondi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 dovranno rispettare uno strato aggiuntivo di regole di prodotto specifiche per i FCM.

Queste regole uniformi intendono salvaguardare l'integrità del mercato interno ed accrescerne la robustezza per minimizzare gli effetti delle crisi. Gli investitori saranno pertanto informati dei rischi

inerenti a questi prodotti regolamentati e saranno certi dell'omogeneità degli investimenti proposti dai fondi del mercato monetario nell'Unione. Dal canto loro, i gestori di FCM beneficeranno di regole di prodotto armonizzate in tutta Europa e gli emittenti di strumenti del mercato monetario usufruiranno di un contesto più stabile che preserverà il ruolo dei FCM come strumento di finanziamento.

A sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1131, lo stesso si applica dal 21 luglio 2018, fatta eccezione per alcune disposizioni, rimesse al potere delegato della Commissione, applicabili dal 20 luglio 2017. Entro il 21 luglio 2018 gli Stati membri comunicano le norme adottate alla Commissione e all'ESMA e informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di tutte le successive modifiche.

La disciplina dei FCM e dei relativi gestori, si inserisce nel quadro normativo sulla gestione collettiva del risparmio previsto, nel nostro ordinamento, dalla Parte II, Titolo III del D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), nonché dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia, dal Regolamento intermediari e dal Regolamento emittenti della Consob.

I FCM sono OICVM o FIA che investono in strumenti finanziari a breve termine e hanno obiettivi specifici. Gli organismi di investimento collettivo sono autorizzati esplicitamente come FCM nel quadro della procedura di autorizzazione armonizzata degli OICVM o della nuova procedura armonizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1131 per i FIA.

L'articolo 7 del regolamento europeo descrive l'interazione tra le disposizioni vigenti delle direttive 2009/65/CE (OICVM) e 2011/61/UE (GEFIA) e il nuovo regolamento sui FCM, specificando sostanzialmente che spetta al gestore del FCM garantire l'osservanza del regolamento. L'articolo 39 del regolamento stabilisce, inoltre, che i poteri conferiti alle autorità competenti dalle direttive OICVM e GEFIA debbano essere esercitati anche con riferimento al regolamento sui FCM.

Nel nostro ordinamento le autorità competenti ai sensi delle direttive OICVM e GEFIA sono Banca d'Italia e Consob. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un OICVM o di un FIA da parte di un gestore (Sgr, Sicav o Sicaf) e ad approvare il regolamento del fondo. Nel caso di prima istituzione di un FCM da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. L'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri. La Consob è l'autorità competente a ricevere dal gestore la notifica per la commercializzazione in Italia o in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni del FCM agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio e a ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore del FCM la notifica per la commercializzazione in Italia, nonché ricevere il prospetto, e le relative modifiche.

La disciplina sanzionatoria nel nostro ordinamento è contenuta nella Parte V, Titolo II del TUF, sulle sanzioni amministrative. Considerato che il regolamento (UE) 2017/1131 non fissa sanzioni pecuniarie o altre misure amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, già recepite nel nostro ordinamento, si applicano le sanzioni attualmente previste dal TUF in materia di disciplina degli intermediari, entro i limiti massimi ivi previsti.

Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, si ritiene che la delega al Governo debba almeno consentire di poter operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri e alle Autorità competenti dal regolamento e, in particolare:

1. garantire che le Autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento (UE) 2017/1131;
2. stabilire quali sanzioni e misure amministrative le Autorità competenti dovranno applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento sui FCM e delle relative disposizioni attuative;
3. estendere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF ai casi di abuso della denominazione di "fondo comune monetario" o "FCM" da parte di soggetti non autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131;
4. sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di attuazione elaborate dall'AESFEM (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea;

5. assicurare il coordinamento delle nuove norme con la vigente disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.

Ulteriori interventi saranno possibili in normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza, per aggiornare o abrogare quelle norme regolamentari ora attratte dalla disciplina europea.

La norma di delega è completata dalla clausola di invarianza di cui al comma 4 dell'articolo.

L'articolo 10 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e, in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e la decisione 92/438/CEE nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa.

La disciplina vigente in materia consta di un *corpus* di norme estremamente complesso e risalente, quando non obsoleto e incoerente. Ognuno dei settori in questione vede elementi anacronistici, quali pareri di Commissioni ormai abolite, presenza nelle strutture coinvolte nei processi valutativi di soggetti che hanno perso nel tempo la propria competenza, norme che, con l'evoluzione tecnico scientifica degli ultimi decenni, hanno perso la loro efficacia e giustificazione.

Il regolamento (UE) 2016/2031, che ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo, sarà applicato a decorrere dal 14 dicembre 2019. Esso, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento al verificarsi delle emergenze fitosanitarie, mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

Le nuove norme relative al settore fitosanitario, e la conseguente riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), si riflettono anche sui settori delle sementi, dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, in quanto il SFN è competente in materia di controlli ufficiali fitosanitari ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 nonché dei controlli ufficiali ai fini della certificazione dei materiali, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

L'attuazione della delega, di cui al comma 1, è prevista entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge e presuppone l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico.

Al comma 3 sono elencati i principi e i criteri per l'attuazione della delega:

- a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle recenti conoscenze tecnico-scientifiche di settore;
- b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

- c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;
- d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;
- e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui definire le linee di azione, le strutture coinvolte, le responsabilità, le procedure, nonché le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di ritrovamento di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) n. 2016/2031;
- g) adeguamento dei posti di controllo frontaliere (ex Punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2015, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) n. 2017/625, per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione dagli organismi nocivi delle piante;
- i) designazione dei Laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;
- l) identificazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;
- m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario da collegare e rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;
- n) ridefinizione del sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;
- o) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 per le misure di eradicazione, gestione e coordinamento, dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;
- p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

L'articolo 11 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Tale regolamento dispone, all'articolo 146, l'abrogazione, con effetto dal 14 dicembre 2019, di una serie di regolamenti e direttive. Tra questi, assumono particolare rilievo le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 97/78/CE. Inoltre, l'entrata in vigore del regolamento comporta il necessario adeguamento delle disposizioni vigenti a livello nazionale che andranno revisionate o integrate, individuando quale unica Autorità competente, nei settori di competenza sotto indicati, il Ministero della salute.

Nel settore della filiera agroalimentare, il regolamento (UE) 2017/625 comprende disposizioni che coprono tutta la filiera con l'obiettivo di razionalizzare le differenti disposizioni europee attraverso la predisposizione di un'unica fonte normativa che, in materia di controlli ufficiali, abroga e sostituisce le vecchie disposizioni. Considerata la *ratio legis* del nuovo regolamento, la copertura di tutti gli

aspetti normativi collegati ai controlli ufficiali implica il coinvolgimento, oltre che del Ministero della salute, anche di altre Autorità competenti.

A tal fine, in ossequio a quanto sancito dall'articolo 4, rubricato "*Designazione delle autorità competenti*", con specifico riferimento al Ministero della salute, si rende necessario procedere alla modifica del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, all'abrogazione o riformulazione in tutto o in parte delle disposizioni vigenti della legge 30 aprile 1962 n. 283, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, che attribuisce agli Uffici di sanità marittima aerea e di Frontiera (USMAF) competenze in materia di controllo degli alimenti, nonché all'abrogazione o alla riformulazione di ogni ulteriore disposizione nazionale in contrasto con il regolamento (UE) n. 2017/625.

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede, anche, in relazione ai Piani di controllo nazionali integrati (PNI) all'articolo 109, comma 2, che ciascuno Stato membro designi un organismo unico di coordinamento.

Ad oggi, in vigore del regolamento (CE) n. 882/2004, attraverso l'Intesa Stato-regioni di approvazione del Piano 2015-2018 - rep. atti 177/CSR del 18 dicembre 2014 - è stato individuato come punto di contatto nazionale il Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute. Pertanto, benché il nuovo regolamento abbia un campo di applicazione più ampio rispetto al regolamento (CE) n. 882/2004 e includa anche i controlli ufficiali sulla produzione biologica, nonché sull'uso e sull'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, considerato che l'obiettivo primario del regolamento è la sicurezza del consumatore e la tutela della sua salute attraverso i controlli della filiera agroalimentare, è opportuno continuare a considerare, quale organismo unico di coordinamento, il Direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, così come attualmente in essere.

Nel settore della filiera dei prodotti fitosanitari, il regolamento (UE) 2017/625 introduce espressamente le attività di controllo sui prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e, all'articolo 3, definisce il sistema di controllo da porre in essere, includendo settori nuovi e differenti rispetto alle vigenti previsioni del regolamento (CE) n. 882/2004 (si vedano in particolare l'articolo 3, numero 7) e numero 33) e l'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/625).

Si ravvisa, pertanto, la necessità di introdurre norme nuove secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/625, rubricato, per l'appunto, "*Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in merito a prodotti fitosanitari*", secondo il quale, "*Tra i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento figurano i controlli ufficiali su sostanze attive e antidoti agronomici, sinergizzanti, coformulanti e coadiuvanti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009*".

In tal senso sarà opportuno tenere in debita considerazione:

- la necessità di designare quale autorità competente il Ministero della salute, già individuato dall'articolo 119, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998 e dall'articolo 17, del decreto legislativo n. 194 del 1995;
- la necessità di incrementare le risorse destinate a tale attività sia presso gli uffici territoriali che a livello centrale.

Per quanto riguarda il settore dei controlli veterinari sulle merci e sugli animali provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, le direttive di riferimento 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE sono state attuate nell'ordinamento giuridico nazionale dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica e dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale

applicabili negli scambi intracomunitari, che hanno attribuito al Ministero della salute competenze specifiche sia per le attività di mutua assistenza tra Autorità amministrative degli Stati membri che per l'organizzazione dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari, al fine di garantire l'unitarietà (anche rispetto ai vincoli di appartenenza all'Unione europea) e l'uniformità degli stessi.

In particolare, la direttiva 89/608/CEE ha individuato nelle Autorità centrali dei singoli Stati membri l'autorità competente a richiedere mutua assistenza e a collaborare con gli altri Stati e la Commissione europea al fine di assicurare, nell'ambito degli scambi intracomunitari, la corretta applicazione della normativa veterinaria e zootecnica. Il decreto legislativo n. 27 del 1993 ha istituito, a tal fine, diciassette Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (UVAC), affidando loro tale competenza in quanto Uffici direttamente dipendenti e coordinati dall'Autorità centrale.

Il decreto legislativo n. 28 del 1993, adottato contestualmente al decreto legislativo n. 27 del 93, inoltre, ha affidato agli UVAC i controlli sanitari su animali e merci soggette a controllo veterinario provenienti da altri Stati membri, disciplinandone nel dettaglio funzioni e compiti con il decreto ministeriale 18 febbraio 1993.

Dall'analisi delle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625, che sostituiscono quelle sulla mutua assistenza della direttiva 89/608/CEE, emerge che i nuovi obblighi e le nuove procedure non sono più compatibili con l'impostazione e le finalità della citata direttiva e, conseguentemente, del decreto legislativo n. 27 del 1993. Trattandosi, infatti, di un regolamento che comprende disposizioni che coprono tutta la filiera agroalimentare, con l'obiettivo di integrare in un unico quadro normativo tutte le norme relative ai controlli ufficiali (che vengono contestualmente abrogate e sostituite dal regolamento stesso), anche l'assistenza amministrativa viene ampliata ad ambiti che non potevano essere considerati dalla legislazione europea risalente a circa 30 anni prima.

L'abrogazione della direttiva 89/608/CEE, avrà come conseguenza l'abrogazione implicita del decreto legislativo n. 27 del 1993 che sarà sostituito dalle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 a far data dal 14 dicembre 2019. La continuità delle disposizioni sulla mutua assistenza viene, pertanto, assicurata in quanto le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa sono contenute in un regolamento dell'Unione europea e, quindi, direttamente applicabili. Tuttavia l'abrogazione della direttiva 89/608/CEE e del decreto legislativo n. 27 del 1993, comporterà il venire meno anche dei presupposti normativi istitutivi degli UVAC e, di conseguenza, quelli del decreto legislativo n. 28 del 1993 che affida agli UVAC i controlli sanitari su animali e merci soggette a controllo veterinario provenienti da altri Stati membri.

Pertanto, si ritiene necessario indicare il Ministero della salute e i suoi uffici periferici UVAC, quali autorità competenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari su animali e merci soggette a controllo sanitario provenienti da altri Stati Membri dell'Unione europea.

La necessità di mantenere la competenza agli UVAC delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati Membri dell'Unione europea nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia affidata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera q), della Costituzione e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo fondamentale degli UVAC emerge, infatti, in maniera più evidente proprio in occasione di crisi sanitarie europee che necessitano di un'azione uniforme del Servizio veterinario nazionale.

Per quanto riguarda il settore dei controlli veterinari sugli animali e le merci provenienti da Paesi terzi, le direttive di riferimento che saranno abrogate dal regolamento (UE) 2017/625, sono state attuate nell'ordinamento giuridico nazionale dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi, e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

Le normative nazionali di recepimento sopra richiamate definiscono “Posto d’Ispezione Frontaliero” l’ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalla Comunità europea per l’esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e i prodotti provenienti da Paesi terzi.

I controlli sanitari su merci (alimenti non di origine animale e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti), inizialmente non soggetti alla normativa europea, sono stati affidati, in Italia, agli attuali Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e per l’assistenza al personale navigante (USMAF-SASN). A riguardo si richiamano il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, recante ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna, la legge n. 833 del 1978 recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, il decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante direttive alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica e l’Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di funzioni di profilassi internazionale, in attuazione dell’art. 7-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 - Provvedimento n. 1087.

Con il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sono state adottate disposizioni anche per il settore dei controlli affidato in Italia agli USMAF, che sono quindi diventati anche Punti di Entrata Designati (PED) e Punti Designati per l’Importazione (PDI) dell’Unione europea, idonei all’importazione degli alimenti non di origine animale previsti dal regolamento (CE) n. 669/2004 e dal regolamento (UE) n. 884/2014 e successive modifiche.

Il regolamento (UE) 2017/625, abrogando le attuali norme di riferimento dell’Unione europea che disciplinano i controlli sanitari su animali e merci provenienti da Paesi terzi, compreso il regolamento (CE) n. 882/2004, ridisegna anche l’organizzazione dei controlli ai confini dell’Unione europea disponendo l’istituzione “*in sostituzione dell’attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli*” di un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri^[1] che in Italia, per quanto riguarda il settore dei controlli sanitari su animali e merci, dovrebbero svolgere sia le attività di competenza degli attuali PIF sia quelle di spettanza degli USMAF.

Al fine di dare attuazione all’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625 sulla designazione delle autorità competenti, si indicano quali autorità competenti il Ministero della salute, nonché i futuri Posti di Controllo Frontalieri nei quali confluiranno gli uffici PIF e USMAF, quali autorità competenti per i controlli sanitari di animali e merci provenienti da Paesi terzi. Tale base normativa consentirebbe di poter procedere agevolmente mediante successivi atti normativi di rango non primario per definire nel dettaglio funzioni e compiti e procedure di controllo dei Posti di Controllo Frontalieri.

Un ulteriore aspetto innovativo del citato regolamento (UE) 2017/625 riguarda la riscossione delle tariffe per i controlli ufficiali: rispetto al vigente articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/04/CE, l’articolo 79 del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la riscossione delle tariffe non sia più facoltativa, bensì obbligatoria, e che le tariffe o i diritti debbano coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali.

Attualmente le tariffe introitate dal Ministero della salute, per i controlli su animali, prodotti di origine animale, mangimi, alimenti di origine non animale e materiali e oggetti a contatto con alimenti, ammontano a milioni di euro annui, a fronte di una riassegnazione residuale delle citate entrate al suddetto Dicastero - rispettivamente, il 5 per cento per i controlli eseguiti dai Posti di ispezione frontiera veterinari, e l’8 per cento, per i controlli eseguiti dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (cfr. allegato B, sezione I e sezione II, del decreto legislativo n. 194 del 2008 e articolo 7, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a) del predetto decreto legislativo).

Si ritiene, pertanto, necessario predisporre una revisione del decreto legislativo n. 194 del 2008 in conformità alle disposizioni contenute nel Capo IV del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe che deve essere versato ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio

[1] Definizione da regolamento (UE) 2017/625: «posto di controllo frontaliero»: un luogo, nonché le strutture ad esso pertinenti, designato da uno Stato membro per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1;

dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all’Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari che il regolamento (UE) 2017/625 impone, stabilendo se necessario incrementi da destinare mediante riassegnazione al Ministero della salute, al fine di migliorare l’attuale sistema dei controlli e garantire il rispetto delle disposizioni europee in materia.

Si prevede, infine, la ridefinizione del sistema sanzionatorio, come previsto dall’articolo 139 del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del predetto regolamento.

L’articolo 12 definisce i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo sarà tenuto a seguire nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/410.

La nuova direttiva ha radicalmente rivisto la direttiva 2003/87/CE di riferimento per l’*Emission trading system* (ETS), al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell’obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l’energia della Ue e come contributo all’Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Lo *European Union Emission trading system* (EU ETS) è un sistema che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni ammesse per tutti i soggetti vincolati dal sistema e consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato, secondo le loro necessità, i diritti di emissione di CO₂, all’interno del limite definito a livello europeo in funzione degli obiettivi al 2020 e al 2030.

L’impegno di riduzione delle emissioni sottoscritto dalla Unione europea nell’ambito del periodo 2013-2020, peraltro, coincide con l’impegno già assunto unilateralmente dall’Italia con l’adozione del cosiddetto pacchetto “clima-energia”, ovvero una riduzione delle emissioni del 20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990. Gli obiettivi di riduzione successivi al 2020 sono definiti nel “Contributo determinato a livello nazionale” (INDC) dell’Unione Europea e sono pari ad una riduzione delle emissioni del 40%, nel 2030, rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere l’obiettivo di una riduzione almeno del 40%, i settori interessati dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) dell’UE dovranno ridurre le emissioni del 43% (rispetto al 2005). A questo scopo l’ETS dovrà essere costantemente rafforzato per poter sostenere una sostanziale riduzione nel tempo delle quote disponibili sul mercato, che comporterà come conseguenza un inevitabile aumento dei prezzi delle stesse.

La direttiva 2003/87/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, poi abrogato dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2009/29/CE, che ha modificato la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Il recepimento della direttiva (UE) 2018/410 comporterà l’abrogazione del citato decreto legislativo n. 30 del 2013.

Con riferimento agli specifici principi e criteri di delega, il criterio di cui alla lettera a) prevede la razionalizzazione e il rafforzamento della struttura organizzativa dell’Autorità nazionale competente, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisi dalla stessa Autorità adottati;

Per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, all’articolo 4, ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, con funzioni istruttorie. Il comma 1 del medesimo articolo prevede che il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare assicuri al Comitato adeguato supporto logistico ed organizzativo. La Segreteria tecnica del Comitato attualmente è composta da ventitre membri, di cui sei appartenenti al Ministero dell’ambiente ed i restanti designati da altre Amministrazioni, rappresentate in relazione alle proprie competenze ed interessi per le attività inerenti

gli impianti fissi e per il trasporto aereo. In ragione della sua composizione la Segreteria tecnica del Comitato è un organismo che non opera a tempo pieno, in quanto i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate non ricoprono l'incarico a titolo esclusivo. Lo svolgimento delle funzioni istruttorie proprie della Segreteria tecnica comporta, invece, un'attività che si deve sviluppare senza soluzione di continuità. A mero titolo esemplificativo si menziona la gestione della documentazione e degli atti, in entrata ed in uscita, presentati o destinati alle imprese soggette a regime ETS. All'espletamento di detta attività ha sinora provveduto, di fatto, la Direzione competente che, invece, ai sensi del richiamato articolo 4, avrebbe dovuto fornire esclusivamente un supporto organizzativo e logistico.

Il quadro delle competenze come attualmente definito ha, dunque, spesso generato artificiosità nella gestione delle procedure in atto. Si rende, pertanto, necessario provvedere ad una razionalizzazione e ad un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.

Il criterio di cui alla lettera b), conseguenziale al precedente poiché è volto a ridefinire le procedure rientranti nel sistema ETS, prevede l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra EU ETS, anche in relazione all'armonizzazione con altre procedure autorizzative a carattere ambientale previste dalla normativa europea.

A tale riguardo si precisa che dal 2016 si sta lavorando alla realizzazione di un nuovo portale nazionale per la gestione del sistema ETS italiano, attraverso la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione, ancora in atto, fra Unioncamere ed il Ministero dell'ambiente.

Il nuovo strumento informatico, ancora in fase di definizione, ha l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al Comitato nella gestione delle attività rivolte agli operatori e al pubblico, consentendo l'accesso ai soggetti interessati, nonché la razionalizzazione e l'organizzazione dei dati e delle informazioni in un unico archivio centralizzato, senza pregiudicare gli *standard* richiesti per le procedure amministrative e garantendo, al contempo, la trasparenza nei confronti degli utilizzatori finali. La procedura sinora progettata inoltre consente di tracciare la presa in carico delle istanze di parte presentate dai soggetti rientranti nel sistema ETS e di procedere ad una successiva verifica della loro conformità, lasciandone memoria nel sistema.

Il criterio di cui alla lettera c) prevede la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni.

Il criterio di delega in questione nasce dall'esigenza di rivedere, nelle parti del provvedimento normativo non vincolate dalla direttiva, il vigente sistema delle sanzioni per renderle commisurate all'effettivo danno causato. L'andamento irregolare dei pagamenti delle sanzioni comminate negli ultimi anni consente, infatti, di dedurre che il vigente regime sanzionatorio non è calibrato o fisiologicamente funzionante e spiega perché diverse imprese, soprattutto in passato, hanno eluso i pagamenti.

Da quanto risulta, nel 2017 il Comitato ha adottato 58 verbali di accertamento, con cui ha irrogato sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013. Allo stato attuale le sanzioni pagate ammontano, in totale, a sedici, per un importo complessivo pari ad 476.429,60 euro. Negli anni precedenti l'ammontare dei proventi derivanti dalle sanzioni è stato nettamente inferiore: nel 2016 e 2015 non risulta pagata alcuna sanzione amministrativa; nel 2014 sono state pagate due sanzioni amministrative, mentre nel 2013 le sanzioni pagate sono 4.

Il criterio di cui alla lettera d) è relativo alle destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra EU ETS.

Il criterio di delega in questione afferisce alle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio attualmente svolte dal Comitato, che, come anzidetto, necessitano di un potenziamento. Infatti, la nuova direttiva ETS chiede alle Autorità nazionali competenti di andare oltre il mero adempimento amministrativo di approvazione delle richieste di autorizzazione e di accoglimento delle

comunicazioni periodiche e di entrare nel merito dei processi di monitoraggio delle emissioni degli impianti autorizzati in ambito EU ETS.

Non si tratta, evidentemente, di interferire con l'attività autorizzativa e di controllo dal punto di vista della pressione ambientale, in termini di inquinanti o di rischio di incidente per la sicurezza ambientale, aspetti questi che rientrano nelle specifiche competenze delle diverse Autorità territoriali.

Si tratta, invece, di istituire presidi con precise finalità ispettive, per entrare nel merito delle modalità con cui gli impianti autorizzati in ambito EU ETS espletano le attività di monitoraggio sulle emissioni, allo scopo di poter certificare l'accuratezza del metodo applicato e dell'informazione raccolta attraverso il monitoraggio annuale, al fine di evitare il verificarsi di errori dovuti alla mancata osservanza delle linee guida che definiscono i criteri per un corretto monitoraggio.

Poter verificare l'applicazione di criteri e/o parametri affidabili per la determinazione del quantitativo totale delle quote in circolazione in Italia rappresenta certamente un obiettivo rilevante, in quanto una non corretta determinazione del quantitativo di quote in circolazione può penalizzare lo sviluppo del sistema economico industriale e interferire sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

Al riguardo si precisa che, nel 2017, è stato sottoscritto un Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente, il Comitato ETS ed Unioncamere che persegue le finalità sopra indicate.

Tale Accordo ha una durata di diciotto mesi ed è finanziato con i proventi delle tariffe attualmente versate dai gestori ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 30/2013, come definite nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016, recante tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30 del 2013 per la gestione del sistema UE-ETS. E' previsto che il decreto sulle tariffe debba essere periodicamente aggiornato per rendere maggiormente coerenti le prestazioni economiche relative alle singole istanze.

Una maggiore disponibilità economica potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità di investimento e di crescita per il sistema, in linea con gli orientamenti europei in materia (cfr. ad es. *DRAFT Guidance Document EU ETS Inspections MRR Guidance document No. 8 Final Draft for Endorsement by the CCC - 24 November 2017*).

Il criterio di cui alla lettera e), infine, reca l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

L'articolo 13 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva (UE) 2018/849 introduce alcune modifiche alle direttive sopra menzionate al fine di rendere più affidabile la comunicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti da parte degli stati Membri e di dare la possibilità alla Commissione europea di adottare atti al fine di modificare e adeguare i contenuti delle direttive agli ambiziosi obiettivi della direttiva 2008/98/CE.

Il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 comporterà modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 49, sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sui rifiuti di pile e accumulatori e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, relativo ai veicoli fuori uso.

Di seguito si riportano i criteri specifici individuati al comma 1 per ciascuna delle direttive interessate. Il criterio di cui alla lettera a) contiene i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei veicoli fuori uso (ELV). Nello specifico, si prevede di coordinare le previsioni del citato decreto legislativo n. 209 del 2003, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con le nuove disposizioni della direttiva europea (UE) 2018/851. Pertanto, la disposizione, è finalizzata ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2003 e a migliorare la qualità dell'attuale sistema di gestione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, anche attraverso una rimodulazione dello schema di responsabilità estesa del produttore dei veicoli alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851. Inoltre, l'intento è quello di individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle

componenti dei veicoli fuori uso come parti di ricambi e di introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento nonché sistemi di tracciabilità dei veicoli che contrastino, tra l'altro, l'importazione di veicoli di "provenienza ignota", spesso destinati ad essere "cannibalizzati" delle parti da utilizzare come ricambio e poi abbandonati sul territorio. La misura prevede anche l'introduzione di misure che incentivino il recupero di energia al fine di conseguire l'obiettivo di reimpiego e recupero previsto nell'articolo 7 della direttiva 2000/53/CE, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.

La lettera b) contiene i criteri specifici per la riforma del sistema di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, anche armonizzandolo a quello per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di aumentare l'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti nel suo complesso. L'esigenza è consequenziale alla recente riforma del sistema di gestione dei RAEE, intervenuta con l'attuazione della direttiva 2014/19/UE sui RAEE, che ha allontanato le due filiere, che, invece, hanno in comune gran parte degli operatori economici presenti nel mercato. Inoltre, si prevedono modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili e l'adeguamento dello schema di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851. In tal senso, è prevista la definizione di obiettivi di raccolta e riciclo/recupero per i produttori di pile ed accumulatori, al fine di incrementare la raccolta sul territorio nazionale e, quindi, permettere il conseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2006/66 CE.

La lettera c), infine, definisce i criteri specifici per la riforma del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da realizzarsi attraverso: l'adeguamento dello schema di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni contenute nella direttiva europea 2018/851; la definizione di obiettivi di raccolta e riciclo/recupero per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, affinché sia incrementata la raccolta dei RAEE sul territorio nazionale, favorendo, in tal modo, il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2012/19/UE; l'individuazione di misure che incentivino il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti.

La revisione della citata direttiva 1999/31/CE si è resa necessaria per attuare le misure atte a garantire la transizione verso l'economia circolare, riducendo drasticamente il conferimento in discariche dei rifiuti a favore delle opzioni poste ai livelli più alti della gerarchia di gestione dei rifiuti, quali il riciclo e il recupero. Infatti, riducendo il collocamento in discarica dei rifiuti, soprattutto di quelli oggetto di raccolta differenziata, si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali. Inoltre, la previsione di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, dovrebbe assicurare la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente, quali l'emissione di gas ad effetto serra e l'inquinamento delle acque superficiali e di falda.

L'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 nell'ordinamento nazionale prevede la modifica del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Di seguito sono descritti gli specifici criteri previsti al comma 1 per il recepimento della direttiva in questione.

Il criterio di cui alla **lettera a)** si pone l'obiettivo di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti, con l'obiettivo: 1) di conseguire il rapido adeguamento alle nuove disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera d), della direttiva (UE) 2018/850, che ha previsto la riduzione della quantità, in peso, di rifiuti da collocare in discarica al massimo al 10%; 2) di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici.

Il criterio di cui alla **lettera b)** ha lo scopo di procedere ad una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti;
- 2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali ed operative del settore;

- 3) disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti ed in particolare del fosforo;
- 4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;
- 5) prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

Infine, le previsioni contenute alla **lettera c)** del comma 1 hanno lo scopo di adeguare al progresso tecnico e tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche, passando dall'attuale approccio prescrittivo ad un approccio tecnico di tipo prestazionale, al fine di perseguire l'obiettivo della direttiva di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti. L'idea di base è di definire la prestazione attesa, volta a garantire un determinato comparto ambientale, utilizzando criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Il progettista, poi, nella progettazione e, successivamente, nella messa in opera del progetto di discarica troverà la migliore soluzione ingegneristica per garantire l'osservanza del principio di tutela stabilito.

L'articolo 15 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 di modifica della direttiva 1994/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

La revisione della direttiva quadro in materia di rifiuti, la 2008/98/CE è volta a favorire la transizione verso un modello di economia circolare che dovrebbe contribuire agli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020 e a creare nuove importanti opportunità di crescita e di sviluppo.

Al fine di realizzare un'autentica economia circolare, le disposizioni contenute nella nuova direttiva prevedono misure aggiuntive sulla produzione e sul consumo sostenibile, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti, in modo da preservare le risorse e fungere da "*anello mancante*". La gestione dei rifiuti nell'Unione diventa, quindi, un elemento strategico per la chiusura del ciclo dei materiali e, pertanto, dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile delle risorse per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dalle risorse importate, fornire nuove opportunità di economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine.

In tale direzione sono volte anche le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/852 di revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Con il recepimento delle citate direttive europee il Governo potrà attuare tutte quelle misure necessarie al perseguimento degli obiettivi in materia di riciclo e recupero dei rifiuti, di prevenzione della produzione, di sviluppo del settore economico del riciclo e delle materie prime seconde, favorendo la nascita di una nuova economia e di nuove opportunità di sviluppo per il Paese.

A tal fine, i criteri e i principi individuati puntano ad una razionalizzazione della normativa vigente, ad una sua semplificazione e armonizzazione con le altre norme di settore, favorendo nel contempo maggiore partecipazione degli operatori economici e dei cittadini.

Il recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 comporterà una completa revisione della Parte IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152.

Di seguito si illustrano gli specifici principi e criteri di delega previsti dal presente articolo:

Le disposizioni relative al criterio di cui alla **lettera a)** nascono dalla necessità di recepire la direttiva quadro sui rifiuti che prevede la definizione di requisiti generali minimi per gli schemi di responsabilità estesa del produttore (di seguito EPR). L'EPR è quel principio in base al quale il produttore di un dato manufatto non può disinteressarsi, ma al contrario deve occuparsi, anche del fine vita di tale prodotto. In particolare, i nuovi criteri stabiliti dalla revisione europea riguardano la trasparenza, l'efficacia e l'economicità dei sistemi che operano attraverso una responsabilità estesa del produttore, nonché la responsabilità finanziaria o finanziaria/organizzativa dei produttori e la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti da parte degli stessi.

Appare, pertanto, evidente che l'attuazione della nuova direttiva europea, in maniera completa ed omogenea sul territorio nazionale, consentirà una riformulazione sostanziale del principio della responsabilità estesa del produttore, già previsto dal nostro ordinamento, ma che, tuttavia, necessita di un adeguamento alle nuove logiche e dinamiche di mercato che hanno mutato la concezione del rifiuto, da considerare non più un "qualcosa" di cui disfarsi, ma una risorsa, ossia un bene che produce altri beni e, quindi, ricchezza, principio base della *green economy*.

La modifica nel senso prospettato impone anche la rivisitazione del sistema sanzionatorio connesso, nell'ottica di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità delle sanzioni, assicurando al contempo, efficacia e deterrenza.

Il criterio di delega di cui alla **lettera b)** trae origine dalla necessità di impostare un nuovo paradigma in tema di tracciabilità dei rifiuti, ponendo le basi di un sistema che dovrà garantire fruibilità e semplificazione, nonché essere funzionale all'adozione di politiche di sviluppo. L'attuazione della nuova direttiva europea, infatti, dovrà passare necessariamente attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e burocratici per le imprese, in un'ottica di semplificazione e proporzionalità.

Il tema della tracciabilità dei rifiuti ha assunto, in questi anni, particolare valenza quale strumento per combattere fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti. Tuttavia occorre modernizzare la pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di sistemi informatici condivisi finalizzati ad una maggiore diffusione e conoscenza dei dati ambientali riferiti al settore dei rifiuti, in quanto elemento strategico fondamentale per l'attuazione delle politiche di economia circolare. La proposta di regolazione reca le disposizioni in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso la definizione di un modello di *governance* complessiva sulla gestione dei dati della tracciabilità a livello nazionale, in accordo con tutti gli attori coinvolti, anche con la realizzazione di una banca dati per la gestione, elaborazione e fruibilità delle informazioni contenute nei documenti digitali.

La modifica nel senso prospettato impone anche la rivisitazione del sistema sanzionatorio connesso, nell'ottica di garantire l'adeguatezza e la proporzionalità delle sanzioni, assicurando al contempo, efficacia e deterrenza.

Sotto il profilo economico, la norma, promuovendo la realizzazione di un sistema incentrato su una banca dati unica a livello nazionale, coordinata a livello centrale, è destinata a produrre significativi risparmi di spesa per l'Amministrazione centrale e per l'utenza.

In base al criterio di delega di cui alla **lettera c)** il legislatore delegato dovrà riformare il sistema delle definizioni e della classificazione dei rifiuti, intervenendo anche sulla disciplina della assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

La direttiva (UE) 2018/851 introduce nuove definizioni e, in particolare, definisce, per la prima volta a livello europeo, la definizione di "rifiuto urbano", a cui correla una serie di disposizioni, adempimenti e obblighi. Nell'ordinamento nazionale il concetto di "rifiuto urbano" ha trovato negli anni una sua definizione sulla base della quale sono state costruite specifiche competenze ed obblighi. A seguito dell'introduzione di una definizione europea, l'Italia dovrà allineare la propria normativa e apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006 tutte le conseguenti modifiche alle discipline correlate e fra loro non omogenee. Tra queste vi è sicuramente quella sulla classificazione dei rifiuti, prevista all'articolo 184 del citato decreto legislativo e la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani a livello nazionale.

Per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/UE, gli Stati membri sono ricorsi a strumenti economici o ad altre misure appropriate. Tra gli esempi di strumenti economici indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/UE vengono individuati regimi di tariffe puntuali (*pay as you throw*) che gravano sui produttori dei rifiuti sulla base della quantità di rifiuti prodotti. Non v'è dubbio che l'eventuale individuazione di tale strumento economico abbia un impatto rilevante sull'attuale sistema di regolamentazione relativo all'imposizione dovuta per la produzione dei rifiuti.

A far data dal 1 gennaio 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto la TARI, la tassa destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti, dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. La tassa è commisurata alla superficie calpestabile dei locali e delle aree ed il relativo importo è determinato in base alla tariffa prevista dal regolamento comunale. In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Oltre alla TARI la medesima legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la possibilità per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI.

L'inquadramento normativo della tassa/tariffa rifiuti, come attualmente definito, ha, dunque, generato delle difficoltà interpretative. Si rende, pertanto, necessario provvedere ad una razionalizzazione della disciplina di riferimento e all'individuazione della natura giuridica della tariffa.

Inoltre, l'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alcune funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti, individua in capo al Ministero dell'ambiente le specifiche funzioni in materia di costi di gestione dei rifiuti e di sistema tariffario.

Successivamente, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, alcune delle suddette funzioni sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, successivamente ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), seppure con una differente formulazione.

Il criterio di delega di cui alla **lettera d)** nasce dall'esigenza di rivedere, nelle parti del provvedimento normativo non vincolate dalla direttiva, il vigente sistema di incentivi per prevenire la formazione dei rifiuti. Gli studi condotti sulle misure economiche per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, hanno evidenziato che c'è una significativa correlazione tra i quantitativi di rifiuti conferiti e l'ammontare del corrispettivo/tributo pagato per l'erogazione del servizio. Pertanto, al fine di incentivare la prevenzione dei rifiuti si ritiene di prevedere uno specifico criterio di delega che consenta di razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98, di attuare le previsioni di cui all'Allegato IV bis della direttiva (UE) 2018/851 nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 12, della stessa direttiva, nel rispetto di specifiche indicazioni, quali: 1) prevenzione della formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti; 2) individuazione di uno o più sistemi di misurazione puntuale e/o presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga"; 3) riforma del tributo per il conferimento in discarica ex articolo 3, comma 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In merito a quest'ultimo si precisa che il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica è stato istituito, a favore delle regioni, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 547, (articolo 3, commi 24-41), al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia. La norma, dopo aver definito i criteri generali e le modalità applicative del tributo speciale, rinvia all'autonomia delle Regioni la disciplina di dettaglio. Viene, infatti, attribuita alle Regioni, entro i limiti fissati dal legislatore nazionale, la determinazione dell'ammontare dell'imposta, al fine di incentivare la corretta gestione dei rifiuti.

L'introduzione del tributo rispondeva, quindi, ad obiettivi ambientali tesi a favorire la riduzione della produzione dei rifiuti, il riciclo e il recupero degli stessi. Tuttavia, l'evoluzione della normativa ambientale succedutasi nel tempo, con l'introduzione di nuovi obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo o con l'introduzione dell'obbligo preventivo di trattamento del rifiuto indifferenziato prima del conferimento in discarica, rendono necessario una revisione delle aliquote e dei criteri di fondo da applicare a tale strumento economico di politica ambientale.

L'obiettivo dei criteri specifici individuati alla **lettera e)** è quello di semplificare e armonizzare il

quadro normativo relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto. Per prima cosa si rende necessario, anche alla luce delle ultime sentenze del Consiglio di Stato, chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale, nel caso in cui lo stesso sia stato sottoposto ad una operazione di recupero/riciclo cd. “*incompleta*”, distinguendolo dal caso in cui il rifiuto venga riprocessato direttamente in un ciclo produttivo in sostituzione di una materia prima vergine. Si ritiene opportuno, pertanto, chiarire quali siano le operazioni di riciclaggio o di recupero che generano un “*End Of Waste*” ai sensi dell’articolo 6 della direttiva, delimitando e definendo la casistica di quelle che, a partire da un rifiuto, generano materie prime seconde, non avendo subito un processo *completo* di recupero ovvero non hanno generato un nuovo prodotto, ma per le quali tale ritrattamento è certo che verrà effettuato in seguito.

La nuova direttiva, inoltre, prevede che, laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali, gli Stati membri possano decidere *caso per caso* o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali. In ordine alla possibilità di definire la cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”, si ritiene utile valutare l’introduzione di criteri generali minimi che garantiscano una omogeneità di attuazione sul territorio nazionale.

In tale ottica di uniformare l’applicazione della norma “*End Of Waste*” sul territorio regionale e di garantire parità di condizioni di accesso al mercato per tutti gli operatori, si prevede di rivedere, di estendere e di implementare, laddove necessario, i criteri tecnici per le operazioni di recupero regolate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 a tutte le procedure autorizzative individuate dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Infine, la disposizione introdotta intende prevedere procedure più rapide di adozione dei regolamenti nazionali che definiscono i criteri della cessazione della qualifica di rifiuto, laddove non sia percorribile la strada del *caso per caso*, stante l’urgenza di applicazione sul territorio delle norme suddette.

La finalità del criterio di cui alla **lettera f)** è quella di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti. A tal fine, è prevista l’applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili per consentire l’allargamento del mercato delle materie prime seconde, condizione fondamentale affinché si possa attuare la transizione verso il modello circolare.

Sulla base del criterio di delega di cui alla **lettera g)**, il legislatore delegato dovrà prevedere misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento nonché l’implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica. La nuova direttiva europea 2018/851 pone un nuovo importante obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti organici. Inoltre, sempre la stessa direttiva stabilisce un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 65%. Poiché i rifiuti organici rappresentano la frazione principale della composizione dei rifiuti urbani, appare evidente che non è possibile raggiungere l’obiettivo di riciclaggio senza una filiera adeguata di raccolta, trattamento e utilizzo della frazione organica. L’Italia, con circa 6 milioni di tonnellate di rifiuti organici trattati è fra i paesi europei più virtuosi nella gestione di tale frazione di rifiuti. Tuttavia sono ancora presenti vaste aree del paese nelle quali la raccolta separata dei rifiuti organici non viene effettuata e vi è una mancanza cronica dell’impiantistica dedicata al trattamento di tale frazione di rifiuto. Il Ministero dell’ambiente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, ha quantificato le necessità impiantistiche del paese per ciascuna regione. Gli investimenti necessari per ampliare in maniera omogenea in tutto il Paese le raccolte dedicate e per realizzare gli impianti previsti sono, però, molto cospicui e non possono essere reperiti, a differenza di altre filiere di rifiuto, con un contributo ambientale. Si ritiene, pertanto, che per dare una svolta decisiva al settore siano necessarie una serie di misure importanti. Innanzitutto è necessario promuovere e sostenere economicamente il sistema di gestione, eventualmente anche istituendo un sistema di responsabilità estesa del produttore per i rifiuti organici, al fine di garantire il ritorno degli investimenti effettuati dai comuni nelle raccolte e da imprenditori, comuni, regioni nella realizzazione degli impianti. È, inoltre, necessario istituire un

sistema di certificazione del processo di trattamento dei rifiuti organici per garantire la qualità in tutte le fasi del processo. Infine, è necessario prevedere standard adeguati sulle caratteristiche qualitative dei rifiuti organici che possono essere ammessi al trattamento di riciclaggio, al fine di garantire la qualità del processo e dei prodotti ottenuti.

Il criterio di delega di cui alla **lettera h)**, contempla la disciplina della modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e della gestione degli stessi una volta a terra. Le disposizioni contenute nella nuova direttiva rifiuti e nella nuova direttiva imballaggi privilegiano, come migliore opzione di gestione dei rifiuti, la prevenzione della produzione degli stessi. L'attività di prevenzione è una priorità a livello nazionale e costituisce il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. Pertanto, nel recepire le modifiche relative allo specifico articolo della direttiva 98/2008/CE, il Governo dovrà disciplinare, in particolare, le misure per la prevenzione della dispersione dei rifiuti in mare, la raccolta degli stessi e conseguentemente anche le modalità per la loro gestione una volta a terra, essendo la normativa vigente carente su tale punto. Ciò potrà realizzarsi mediante l'inserimento, nella disciplina nazionale, di uno specifico articolo dedicato ai rifiuti dispersi nell'ambiente marino. Inoltre, per favorire la prevenzione dei rifiuti sarà necessario prevedere una disciplina delle attività di riutilizzo dei prodotti che esuli dalle autorizzazioni ambientali, non essendo a questa fattispecie applicabile la normativa rifiuti. Tali semplificazioni dovranno, comunque, garantire un adeguato sistema di contabilizzazione dei flussi in ingresso in tali attività economiche.

Ai sensi del criterio di delega di cui alla **lettera i)**, si provvederà ad allineare la legislazione nazionale a quella europea attraverso il riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo. Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) n. 1357/2014 *“che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”* e la Decisione 2014/955/UE *“che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

Sebbene, con l'intento di sanare il disallineamento normativo tra le predette disposizioni europee e la Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di risolvere i dubbi interpretativi causati dalle modifiche introdotte, nell'allegato D alla Parte Quarta del citato decreto, dal decreto legge 91/2014 articolo 13, comma 5, lettera b-bis), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia già emanato una circolare esplicativa in data 25 settembre 2015, tuttavia una modifica normativa rimane indispensabile al fine di allineare la legislazione nazionale a quella europea.

Al criterio di cui alla **lettera l)** sono introdotti i criteri di delega inerenti alla riforma delle competenze in materia di rifiuti assegnate allo Stato ed agli enti territoriali substatali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni). L'intervento si rende necessario in ragione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti imposte dal recepimento delle direttive europee. In assenza di una adeguata rimodulazione delle funzioni degli enti sopracitati, infatti, il sistema delle competenze sarebbe caratterizzato da irrazionalità, incertezza e sovrapposizioni, oltre che dalla inadeguatezza dei procedimenti decisionali rispetto al raggiungimento dei fini, che, in tema di gestione dei rifiuti, sono imposti dalle nuove direttive. Si rende, dunque, necessario procedere ad una profonda razionalizzazione del sistema delle competenze, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi e normativi, garantendo certezza al regime giuridico degli atti e, soprattutto, di garantire certezza e tempestività della decisione finale, pur nel doveroso rispetto del principio di leale collaborazione. A tale riguardo, con specifico riferimento alle competenze statali, i principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione all'esame richiedono che il decreto delegato mantenga o comunque assegni al livello centrale le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale delle stesse, in ragione della inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi, tra le quali, senz'altro, quelle volte alla fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa di quella regionale, con la individuazione di obiettivi,

flussi, criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali, in base a criteri quali la conformazione del territorio, le caratteristiche socio-urbanistiche, viarie, etc., anche al fine di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti. I principi e criteri dettati dalla disposizione, ancora, richiedono di assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e verifica dei contenuti e della attuazione dei piani regionali, nonché, infine, di disciplinare il ruolo di supporto di ISPRA e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni ed alla loro adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi di legge. Con riferimento alle competenze delle Regioni, i principi e criteri direttivi delineati richiedono, invece, di configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, salvo specifiche eccezioni, come specifica responsabilità di tale livello di governo, precisando che le funzioni nelle quali si esplica tale responsabilità dovranno essere esercitate senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, pur nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale, assegnando in particolare alle Regioni la funzione di individuare, tenendo conto della pianificazione di area vasta, le zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero. Si richiede, inoltre, che il decreto delegato preveda idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, nonché sulla istituzione e concreta operatività dei relativi enti di governo. Ancora, con riferimento alle competenze degli enti territoriali minori, i principi e criteri proposti prevedono che il decreto delegato consenta che l'organizzazione del servizio sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, nel caso in cui l'ambito ottimale fosse individuato con riferimento al suo territorio, nonché di coordinare le previsioni con la legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono considerarsi fondamentali, e di mantenere ai comuni le sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto della governance. Infine, per quel che concerne i compiti di vigilanza e controllo, il decreto delegato dovrà in base agli specifici criteri di delega proposti prevedere adeguati poteri sostitutivi, sia al fine di garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni, sia predeterminando alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti di Regioni, Province, Città metropolitane, comuni ed enti di governo d'ambito determini la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Si precisa, peraltro, che la normativa delegata dovrà prevedere anche la possibilità per i relativi interventi sostitutivi di giovare di strutture amministrative e poteri adeguati allo scopo.

Nel comma 2 si prevede che i decreti delegati siano adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. Inoltre, limitatamente ai contenuti attuativi del comma 1, lettera l), i decreti delegati sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 16 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

La direttiva (UE) 2017/2108 ha modificato la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, che ha codificato e refuso la precedente direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Scopo della direttiva (UE) 2017/2008 è quello di mantenere un elevato livello di sicurezza e, pertanto, di fiducia dei passeggeri, migliorando le previsioni già contenute nella direttiva 2009/45/CE.

Il comma 1 individua i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le lettere a) e b) prevedono criteri volti all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, con abrogazione espressa delle disposizioni superate, e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, con lo scopo di uniformare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi. La direttiva (UE) 2017/2108, tra l'altro, ha escluso dal campo di applicazione della direttiva 2009/45/CE le navi da passeggeri nuove inferiori ai 24 metri, che in tal modo, rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991; si rende pertanto necessario adeguare anche le norme del citato regolamento di sicurezza, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi passeggeri, evitando possibili disparità di trattamento che possano minare la sicurezza e la competitività della flotta.

I criteri di delega di cui alle lettere c) e d) dispongono la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di sicurezza di navi da passeggeri, al fine di allineare l'ordinamento nazionale a quanto richiesto dalla direttiva europea, con attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative al Corpo delle Capitanerie di porto;

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri.

Scopo della direttiva (UE) 2017/2009 è quello di incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, elementi essenziali per l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

Per l'attuazione della direttiva sarà necessario apportare le dovute modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (in particolare ai commi 10 e seguenti dell'articolo 8), e abrogare le disposizioni preesistenti, quali il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, non adeguate alle sopraggiunte esigenze di coordinamento e armonizzazione, al fine di ridefinire il nuovo assetto normativo alla luce delle nuove tecnologie a supporto.

Il comma 1 individua i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare:

- i criteri di cui alle lettere a) e b) prevedono di apportare modifiche e integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili, e, in particolare, la modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha recepito alcuni aspetti della direttiva 2010/65/UE e l'abrogazione, con nuova formulazione della relativa disciplina, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998;

- i criteri di cui alle lettere c) e d) dispongono la previsione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di sicurezza di navi da passeggeri, al fine di allineare l'ordinamento nazionale a quanto richiesto dalla direttiva europea, con attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative al Corpo delle Capitanerie di porto.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

La direttiva (UE) 2017/2110 mira a garantire la sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea definendo un livello comune di sicurezza in ambito comunitario per evitare distorsioni della concorrenza. Detta direttiva abroga la direttiva 1999/35/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE in ragione dei progressi compiuti nell'attuazione del regime del controllo da parte degli Stati di approdo previsto dalla direttiva 2009/16/CE nonché dell'esperienza maturata con l'applicazione del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.

Il comma 1 individua i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In particolare:

- le lettere a) e b) prevedono criteri volti all'adeguamento delle disposizioni vigenti in ambito di sicurezza del trasporto passeggeri di linea (ro-ro da passeggeri e unità veloci) - per il quale è previsto un sistema di ispezioni periodiche con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 di recepimento della direttiva 1999/35/CE, ora abrogata e delle disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, che reca attuazione alla direttiva 2009/16/CE sulla sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (c.d. direttiva *Port State Control*). In particolare, in considerazione del fatto che la direttiva 1999/35/CE ha determinato modifiche al codice della navigazione, introducendo l'obbligo per gli Stati membri di condurre le inchieste sui sinistri marittimi in accordo con il "*casualty investigation code*" dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), si rende necessario abrogare gli articoli da 1 a 13, 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2001 per la parte inerente il regime ispettivo. Inoltre, in materia di investigazione sui sinistri marittimi, disciplinata dalla direttiva 2009/18/CE recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE, l'istituzione dell'organismo investigativo che svolge inchieste sui sinistri marittimi con le finalità attualmente attribuite anche all'inchiesta formale crea una sovrapposizione ingiustificata con l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione, che pertanto va abrogato;

- le lettere c) e d) prevedono criteri per la predisposizione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di condizioni di sicurezza, di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, con attribuzione della competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative al Corpo delle Capitanerie di porto. Il sistema sanzionatorio, infatti, previsto dall'articolo 17 del decreto n. 28 del

2001 - che sarà abrogato - deve essere rivisto in funzione dei nuovi requisiti introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2110.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della politiche, alimentari, forestali e del turismo.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 19 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

La direttiva 2013/59/Euratom, che si compone di 109 articoli suddivisi in X Capi, si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

Tale direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

Nei Capi I e II sono rispettivamente indicati l'oggetto e l'ambito di applicazione e le definizioni.

Nel Capo III, rubricato "sistema di radioprotezione" la direttiva demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti (queste ultime sono quelle già presenti quando deve essere adottata una decisione sul controllo e per le quali non è necessaria o non è più necessaria l'adozione di misure urgenti). Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti, allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione nel suo complesso.

Nel Capo IV sono stabilite disposizioni relative alla formazione ed all'informazione dei lavoratori esposti, di quelli addetti alle emergenze e di quelli operanti nel settore dell'esposizione medica.

Al Capo V la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono applicare il principio della giustificazione con riferimento ad ogni nuova pratica che comporti un'esposizione a radiazioni ionizzanti. Al fine di rendere tale principio effettivo, si prevede l'obbligo, da parte di un operatore che intenda fabbricare, importare o esportare un prodotto a rischio, di fornire tutte le informazioni alle autorità competenti. Sulla base di tali evidenze, lo Stato membro decide se l'uso del prodotto di consumo sia giustificato. Non è comunque giustificata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, mangimi per animali, cosmetici, giocattoli ed ornamenti personali; di tali prodotti è vietata l'importazione e l'esportazione. Sono inoltre vietate le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportino un aumento dell'attività che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.

Nello stesso Capo V sono dettate disposizioni relative al controllo regolamentare, che consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Tali disposizioni prevedono, in particolare, una procedura di notifica - e relativi casi di esonero -prima dell'inizio della pratica presumibilmente rischiosa, la registrazione ovvero il rilascio di licenze per talune pratiche. Il rilascio di licenza deve essere per esempio previsto per diverse attività, quali la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari, le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.

Nei successivi Capi VI, VII e VIII sono dettate disposizioni relative, rispettivamente, alle esposizioni professionali, alle esposizioni mediche ed a quelle pubbliche. Con riferimento all'esposizione pubblica, sono contemplati specifici interventi in casi di emergenza.

Il Capo IX è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) ed abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Gli Stati membri sono tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche ed alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi ed alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.

La direttiva 2013/59/Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.

Nel Capo X sono dettate le disposizioni finali.

Per l'esercizio della delega sono stati conferiti i seguenti principi e criteri specifici:

a) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alle altre disposizioni vigenti in materia le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando nel contempo il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 104, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rafforzamento e ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) mantenimento, ove già previsto dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva medesima;

d) revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti;

- e) aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- f) razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- g) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- h) destinazione dei proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- i) adozione di un nuovo Piano Nazionale Radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche di altri Paesi, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, nonché introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

L'articolo 20 contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito, "Regolamento"), pubblicato in GUCE il 19 maggio 2017 ed entrato in vigore a decorrere dal 9 luglio 2017.

L'utilizzo delle risorse naturali di minerali può dare origine, nelle zone di conflitto e ad alto rischio, a sfruttamento illecito dei proventi quando questi ultimi vanno a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli. Con diverse risoluzioni¹ il Parlamento europeo ha invitato l'Unione a legiferare sulla base del modello di legge statunitense sui minerali da conflitto² e diverse sono state le sollecitazioni provenienti dalla società civile nella direzione di introdurre obblighi per gli operatori economici.

Nel quadro multilaterale e bilaterale internazionale le evoluzioni degli ultimi anni vanno nella direzione di una crescente responsabilizzazione degli attori economici nella catena di approvvigionamento, di pari passo con la collegata richiesta di adottare pratiche di dovuta diligenza (*due diligence*). Nello specifico, in ambito OCSE, il Consiglio europeo ha adottato e raccomandato di promuovere la Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza nell'approvvigionamento dei minerali da zone affette da conflitti o ad alto rischio,³ così come i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani⁴ richiamano la responsabilità delle imprese e il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di minerali in caso di zone di conflitto e situazioni instabili.

Il Regolamento risponde, dunque, all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti.

A tal fine, il Regolamento prevede l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione dei minerali in questione ed impone loro obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a materie prime derivanti dalle regioni instabili del mondo.

1 7 ottobre 2010, 8 marzo 2011, 5 luglio 2011, 26 febbraio 2014.

2 Articolo 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

3 OECD Due Diligence Guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas.

4 Adottato dal Consiglio delle Nazioni Unite con risoluzione 17/4 del 6 luglio 2011 (A/HRC/RES/17/4).

Più in dettaglio, gli obblighi per gli importatori dell'Unione di minerali o metalli, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, riguardano: la conformità della loro attività rispetto al dovere di diligenza (articolo 3), il sistema complessivo di gestione (articolo 4), l'adozione di sistemi di gestione del rischio (articolo 5), la realizzazione di audit da parte di soggetti terzi (articolo 6) e specifici obblighi attinenti le attività di comunicazione (articolo 7).

Il Regolamento prevede, inoltre, obblighi per gli Stati membri⁵ e la designazione di una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del Regolamento (articolo 10).

Le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, svolgendo adeguati controlli *ex post* e sono chiamate a promuovere un approvvigionamento responsabile di minerali originari delle aree di conflitto.

Nello specifico, gli obblighi dell'autorità competente sono:

- impostare un sistema adeguato di controlli, realizzando i controlli *ex post* sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionali (articolo 3);
- fornire alla Commissione un elenco delle fonderie e raffinerie responsabili nella relazione annuale (articolo 8);
- assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento (articolo 10);
- conservare la documentazione relativa ai controlli *ex post* degli importatori responsabili (articolo 12);
- assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni tra le autorità competenti di altri Stati membri e con le rispettive autorità doganali e con la Commissione, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e le norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16 (articolo 13);
- notificare all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare in caso d'infrazione del Regolamento (articolo 16).

Al fine di assicurare un'attuazione efficace del Regolamento si prevede un periodo transitorio di 3 anni, durante il quale i Paesi membri potranno nominare le autorità competenti, dotarsi di un sistema amministrativo adeguato per la realizzazione dei controlli *ex post* e promuovere presso le aziende la necessità di dotarsi di sistemi di gestione efficaci ai fini degli obblighi e degli impatti a loro carico.

Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente;
- b) definizione delle modalità dei controlli *ex post* in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento;
- c) istituzione presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento, composto da rappresentanti delle diverse Amministrazioni coinvolte;
- d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del Regolamento, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

⁵ Gli obblighi a carico degli Stati membri, diversi da quelli elencati con riferimento all'Autorità di gestione, sono: eseguire adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione di minerali o dei metalli adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7 (articolo 11); prevedere norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del regolamento e notificarle alla Commissione (articolo 16); presentare annualmente entro il 30 giugno alla Commissione una relazione sull'applicazione del regolamento, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle autorità competenti, sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi (articolo 17); fornire alla Commissione informazioni doganali in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione per codice della nomenclatura combinata di cui all'Allegato I nel proprio territorio (articolo 18).

e) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste dall'emanando decreto legislativo all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b), nella misura di almeno il 50 per cento dell'importo complessivo.

L'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Tale direttiva ha modificato le precedenti con l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più "intelligente" tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

Infatti, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010 la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione.

A tal fine, sono state introdotte ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030 ed è stato migliorato l'accesso ai finanziamenti per stimolare gli investimenti. Secondo le stime della Commissione europea il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro.

L'obiettivo generale della direttiva è, quindi, quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli obiettivi specifici della direttiva sono i seguenti:

- 1) garantire che lo strumento continui a essere utile allo scopo (incrementando i tassi di ristrutturazione, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica negli edifici e inoltre rendendo il parco immobiliare più intelligente, integrando l'evoluzione tecnologica e sostenendo la promozione dell'elettromobilità);
- 2) esaminare la necessità di ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030;
- 3) migliorare l'accesso ai finanziamenti e stimolare gli investimenti.

Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo dovrà ad assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni europee, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico.

L'articolo 22 contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare compiuta attuazione al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Da tale regolamento discendono, infatti, precisi obblighi in carico agli Stati Membri, per l'attuazione dei quali sarà necessario anche modificare alcune disposizioni normative interne.

In sintesi, il regolamento (UE) 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione COM (2015) 80 *final* del 25 febbraio 2015. In particolare, il

regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas, in particolare a tutela dei clienti protetti (sostanzialmente coincidenti con i consumatori domestici).

Per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con riferimento all'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso, compresa la previsione che determinati compiti siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati, nonché per l'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza, il presente articolo contiene disposizioni che modificano il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

La norma fa riferimento altresì alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. Infine è prevista la delega per la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non dovessero attenersi alle misure adottate in conformità al Regolamento (UE) n. 2017/1938.

Completa il disegno di legge l'**allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire con decreto legislativo:

- 1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);
- 2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);
- 3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);
- 4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);
- 5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);
- 6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

- 7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);
- 10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);
- 11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);
- 12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);
- 13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);
- 14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);
- 15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);
- 16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
- 17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);

18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020).

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2017:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con Regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea successivamente alla data di approvazione in prima lettura alla Camera del disegno del precedente disegno di legge di delegazione europea 2016 - 2017, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2017, ora legge 25 ottobre 2017, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2017 ammontava a 62, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 62 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER STADIO (31 DICEMBRE 2017)

Messa in mora Art. 258 TFUE	18
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	8
Parere motivato Art. 258 TFUE	17
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	2
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	3
Ricorso Art. 258 TFUE	3
Sentenza Art. 258 TFUE	2
Messa in mora Art. 260 TFUE	2
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	3 (di cui 2 sospese)
Sentenza Art. 260 TFUE	4
Totale	62

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA (31 DICEMBRE 2017)

Ambiente	14
Trasporti	8
Fiscalità e dogane	6
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Salute	4
Giustizia	4
Affari interni	3
Agricoltura	3
Appalti	3
Affari economici e finanziari	2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	2
Affari Esteri	2
Tutela dei consumatori	1
Energia	1
Comunicazioni	1
Pesca	1
Lavoro e politiche sociali	1
TOTALE	62

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	14
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	13
Ministero dell'economia e delle finanze	8
Ministero dello sviluppo economico	6

Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	4
Ministero della salute	4
Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo	4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4
Ministero dell'interno	2
Ministero della giustizia	3
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	2
Totale	62 <input type="checkbox"/>

Due procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 62 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni.

Si ritiene utile precisare che alla data del 25 luglio 2018 il numero totale delle procedure d'infrazione pendenti si attesta a 64, di cui 56 per violazione del diritto dell'Unione e 8 per mancato recepimento di direttive.

Con riferimento alla **lettera c)** si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa nel 2017.

n.	n. e data G.U.U.E.	DIRETTIVA	Amministrazione competente	Termine di recepimento	Provvedimento di recepimento
1	L 115 del 06/05/15	Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	07/05/17	D.M. 06-04-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 132 del 9-06-17
2	L 298 del 16/10/14	Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	politiche agricole	31/12/16	D.M. 6-12-16 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 18-01-17

		rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio			
3	L 298 del 16/10/14	Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà	politiche agricole	31/12/16	D.M. 6-12-16 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 18-01-17
4	L 298 del 16/10/14	Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali	politiche agricole	31/12/16	D.M. 6-12-16 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 18-01-17
5	L 226 del 29/08/15	Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/12/16	D.M. 26-01-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 33 del 9-02-17
6	L 302 del 19/11/15	Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	09/12/16	D.M. 22/12/16 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 3 del 4-01-17
7	L 3 del 06/01/16	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	09/12/16	D.M. 16-11-16 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 14 del 18-01-17

8	L 60 del 05/03/16	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/317 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'etichetta ufficiale degli imballaggi di sementi (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	31/03/17	D.M. 09-03-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 97 del 27-04-17
9	L 101 del 16/04/16	Direttiva delegata (UE) 2016/585 della Commissione, del 12 febbraio 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	28/02/17	D.M. 03-03-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-17
10	L 127 del 29/04/14	Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE	infrastrutture e trasporti	20/05/17	D.M. 19-05-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 139 del 17-06-17
11	L 127 del 29/04/14	Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli	infrastrutture e trasporti	20/05/17	D.M. 12-05-17 Pubblicata nella G.U.R.I. n. 133 del 10-06-17
12	L 129 del 29/04/14	Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE	infrastrutture e trasporti	20/05/17	D.M. 19-05-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 139 del 17-06-17
13	L 128 del 19/05/16	Direttiva (UE) 2016/774 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/01/17	D.M. 20-01-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 3-02-17

14	L 260 del 07/10/15	Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	salute	27/10/17	D.M. 14-06-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 192 del 18-08-17
15	03/06/16	Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale	economia e finanze	31/12/16	D.M. 23-02-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 56 dell'8-03-17
16	L 168 del 25/06/16	Direttiva delegata (UE) 2016/1028 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	30/04/17	D.M. 03-03-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-17
17	L 168 del 25/06/16	Direttiva delegata (UE) 2016/1029 della Commissione, del 19 aprile 2016, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione dell'ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	30/04/17	D.M. 03-03-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-17
18	L 345 del 20/12/16	Direttiva (UE) 2016/2309 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/06/17	D.M. 12-05-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 139 del 17-06-17
19	L 70 del 15/03/17	Direttiva (UE) 2017/433 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	difesa	15/06/17	D.M. 13-07-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 163 del 14-07-17

20	L 296 del 01/11/16	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	30/06/17	D.M. 6-04-17 Pubblicato nella G.U.R.I. n. 128 del 5-06-17
----	--------------------	---	--------------------	----------	--

Sempre con riferimento alla **lettera c)**, si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive europee da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2017:

n.	Direttiva	Amministrazione competente	Termine di recepimento
1	Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione , del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 314 del 22/11/16	sviluppo economico	12/12/17
2	Direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie <i>Lolium x boucheanum</i> Kunth (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 327 del 2/12/16	politiche agricole	31/12/17
3	Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione , del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità G.U.U.E. L 184 del 15/07/17	politiche agricole	31/12/17

Si ritiene utile segnalare che alle direttive europee contenute nel precedente elenco, è stata data attuazione successivamente al 31 dicembre 2017:

- direttiva (UE) 2016/2037, attuata con D.M. 18 dicembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 29 del 5-02-18;
- direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109, attuata con D.M. 15 dicembre 2017 pubblicato nella G.U.R.I. n. 23 del 29-01-18;
- direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279, attuata con D.M. 22 dicembre 2017 pubblicato nella G.U.R.I. n. 40 del 17-02-18.

Con riferimento alla **lettera d)** si segnala che le seguenti direttive europee, pubblicate nella G.U.U.E. non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:

n.	DIRETTIVA	Amministrazione competente	termine di recepimento
1	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento G.U.U.E. L 332 del 18/12/15	giustizia	03/07/16
2	Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi G.U.U.E. L 132 del 21/05/16	ambiente	Senza termine di recepimento
3	Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) G.U.U.E. L 169 del 30/06/17	economia e finanze	Senza termine di recepimento
4	Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI G.U.U.E. L 169 del 30/06/17	giustizia, salute	23/11/18

Con riferimento alla **lettera e)**, nel corso del 2017, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012, alla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (Testo rilevante ai fini del SEE) è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23, pubblicato nella G.U.R.I. n. 62 del 15-03-2017. Si rappresenta, inoltre, che nel corso del medesimo anno è stato predisposto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 in attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, pubblicato nella G.U.R.I. n. 58 del 10-03-2018.

Si rappresenta, infine, che la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane sarà recepita mediante regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento alla **lettera e-bis)**, inserita dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, si fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea, a far data dal 2009, il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

n.	n. e data G.U.U.E.	Direttiva	Amministrazione competente	Termine di recepimento
1	L 131 del 28/05/09	Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo	infrastrutture e trasporti	31/12/10
2	L 140 del 05/06/09	Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	sviluppo economico	05/12/10
3	L 141 del 06/06/09	Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione)	infrastrutture e trasporti	senza termine
4	L 335 del 17/12/09	Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	31/03/15
5	L 153 del 18/06/10	Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	20/06/11
6	L 153 del 18/06/10	Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)	sviluppo economico	09/07/12
7	L 334 del 17/12/10	Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	07/01/13
8	L 331 del 15/12/10	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)(Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	31/12/11
9	L 174 del 01/07/11	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	22/07/13

10	L 174 del 01/07/11	Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	02/01/13
11	L 288 del 05/11/11	Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale	infrastrutture e trasporti	07/11/13
12	L 197 del 24/07/12	Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini SEE)	ambiente	31/05/15
13	L 197 del 24/07/12	Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Testo rilevante ai fini SEE)	ambiente	14/02/14
14	L 315 del 14/11/12	Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Testo rilevante ai fini SEE)	sviluppo economico	05/06/14
15	L 178 del 28/06/13	Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (Testo rilevante ai fini SEE)	sviluppo economico	19/07/15
16	L 182 del 29/06/13	Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini SEE)	economia e finanze	20/07/15
17	L 179 del 29/06/13	Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE	salute	01/07/16
18	L 176 del 27/06/13	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini SEE)	economia e finanze	31/12/13
19	L 354 del 28/12/13	Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Testo rilevante ai fini SEE)	infrastrutture e trasporti	18/01/16
20	L 94 del 28/03/14	Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	18/04/16

21	L 94 del 28/03/14	Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	18/04/16
22	L 94 del 28/03/14	Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	18/04/16
23	L 127 del 29/04/14	Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE	salute	20/05/16
24	L 153 del 22/05/14	Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	12/06/16
25	L 173 del 12/06/14	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	31/12/14
27	L 173 del 12/06/14	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	03/07/16
28	L 189 del 27/06/14	Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	18/07/16
30	L 257 del 28/08/14	Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	18/09/16
31	L 307 del 28/10/14	Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	18/11/16
32	L 68 del 13/03/15	Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	06/05/15

33	L 239 del 15/09/15	Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	10/09/17
34	L 313 del 28/11/15	Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	19/12/17
35	L 314 del 01/12/15	Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio	politiche agricole	22/12/16
36	L 337 del 23/12/15	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	13/01/18
37	L 26 del 02/02/16	Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	01/07/18
38	L 138 del 26/05/16	Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	16/06/19
39	L 138 del 26/05/16	Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	16/06/19
40	L 132 del 21/05/16	Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi	ambiente	senza termine
41	L 252 del 16/09/16	Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE	infrastrutture e trasporti	07/10/18
42	L 327 del 02/12/16	Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	23/09/18

43	L 344 del 17/12/16	Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	01/07/18
44	L 87 del 31/03/17	Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	03/07/17
45	L 137 del 24/05/17	Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE) (art. 2, par. 1)	interno	14/09/18
46	L 169 del 30/06/17	Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE.)	economia e finanze	senza termine
47	L 305 del 21/11/17	Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	12/06/19
48	L 305 del 21/11/17	Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI	interno	23/11/18
49	L 315 del 30/11/17	Direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	21/12/19
50	L 315 del 30/11/17	Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri	infrastrutture e trasporti	21/12/19
51	L 315 del 30/11/17	Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	21/12/19

52	L 345 del 27/12/17	Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	17/01/22
53	L 345 del 27/12/17	Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)	lavoro e politiche sociali	17/01/20
54	L 150 del 14/06/18	Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	05/07/20
55	L 150 del 14/06/18	Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	05/07/20
56	L 150 del 14/06/18	Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	05/07/20
57	L 156 del 19/06/18	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)	economia e finanze	10/01/20
58	L 156 del 19/06/18	Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	10/03/20

Relativamente alla **lettera f)**, sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome, si fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali, nel corso dell'anno 2017, nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome.

ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge regionale 30 agosto 2017, n. 44 recante adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 90 del 08.09.2017	-Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (Testo rilevante ai fini del SEE) -Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno -Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

BOLZANO, PROVINCIA AUTONOMA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 recante valutazione ambientale per piani, programmi e progetti Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentina - Alto Adige del 17 ottobre 2017, n. 42	-direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; -direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; -direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea provinciale 2017) Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentina - Alto Adige del 21 novembre 2017 n. 47	Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE
EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge regionale 18 luglio 2017, n. 18 - Legge Comunitaria Regionale per il 2017 Pubblicata nel B.U. della regione Emilia-Romagna del 18 luglio 2017, n. 204.	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
LOMBARDIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge regionale 30 marzo 2017, n. 12 - Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Pubblicata nel B.U. della regione Lombardia 3 aprile 2017, n. 14	
PIEMONTE NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 recante disciplina delle strutture ricettive extralberghiere Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 agosto 2017, n. 32. Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 recante Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017. Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 novembre 2017, n. 44. D.G.R 19 giugno 2017, n. 20-5198 recante adeguamento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilabili D.G.R 25 settembre 2017, n. 16-5652 recante adeguamento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilabili	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
DGR 79 – 6184 del 15.12.2017	Regolamento (CE) n. 651/2014
D.G.R. n. 14-4867 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Art. 18 Legge 157/1992, art. 40 L.R. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2017/2018 e delle relative Istruzioni operative supplementari"	
D.G.R. n. 40-6232 del 22/12/2017 recante "L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46- 12577/2009	Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi

DD 707 del 28/12/2017 avente ad oggetto: " Modifica regimi di aiuto SA.44367 ("Bando per l'accesso al Fondo Pmi) e SA.44396 (2016/X) (Bando "Interventi integrati per l'acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura") al fine di conformarli alle nuove disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale di cui Reg. (UE) N. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) 1084/2017	Regolamento (CE) 17/06/2014, n. 651/2014/UE della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
PUGLIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge regionale 7 agosto 2017, n. 33 recante nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) Pubblicata nel B.U. della regione Puglia 8 agosto 2017, n. 94	Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12 recante modifiche e Integrazioni al Reg. reg. 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del D.P.R. n. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)". Pubblicato nel B.U. della regione Puglia 12 maggio 2017, n. 55	-Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione -codificata) -Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
D.P.P. 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg (Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. Recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38- 110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica") Pubblicato nel B.U. della regione Trentino-A.A. 8-08-17, n. 32,	Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia
Legge provinciale 29 dicembre 2016, n.19 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige 30 dicembre 2016. Numero Straordinario n. 3	-Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali -Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania
D.P.P. 14 agosto 2017, n. 14-67/Leg (Modificazioni al Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg "Regolamento di esecuzione del capo IV "Distributori di carburante" della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale") Pubblicato nel B.U. della regione Trentino-A.A. 8-08-17, n. 32	direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per combustibili alternativi;
Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 (Legge collegata alla manovra provinciale di bilancio 2018) Pubblicata nel B.U.della regione Trentino-A.A. 29-12-17, n. 52	direttiva 2014/52/UE di modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
VENETO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI

<p>Legge Regionale 8 agosto 2017, n. 22 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2008/122/ce, della comunicazione 2014/c 204/01 nonché modifica della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2017). Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 11 agosto 2017, n. 77.</p>	<p>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (Testo rilevante ai fini del SEE)</p> <p>Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno</p>
---	--

In relazione alla natura ed all'ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione. L'analisi di impatto della regolamentazione è stata, tuttavia, predisposta anche per i singoli articoli del disegno di legge.

Con riferimento all'iter di approvazione, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'**articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari).

Lo scopo finale è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione, la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi unionali anche ai sensi del diritto civile e del diritto amministrativo evitando eventuali incongruenze nei vari settori del diritto.

La direttiva PIF sostituisce la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i protocolli allegati alla stessa e ha effetto vincolante per gli Stati membri a decorrere dal 6 luglio 2019.

Inoltre, deve considerarsi che la direttiva in esame è stata emanata in concomitanza al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri attraverso l'istituzione dell'*European Public Prosecutor Office (EPPO)*, competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento e loro complici.

La Direttiva indicata determina, comunque, alcune ricadute all'interno del nostro ordinamento a cominciare dalla previsione di un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel suo campo di applicazione.

Va tuttavia rappresentato che l'adeguamento operato con il provvedimento in esame tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva.

Nel voler seguire le disposizioni della direttiva, si può dire che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, come sopra ben individuato, mentre all'articolo 2, che contiene delle clausole definitorie, è di particolare interesse il par. 2 che limita l'ambito di applicazione del diritto sovranazionale "*unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*": nella specie, la gravità dipende dal fatto che le condotte fraudolente siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un elevato pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione europea, danno pari ad almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda le fattispecie illecite per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per importi inferiori a quello indicato o per dichiarazioni irregolari o omesse dichiarazioni, la normativa nazionale è già conforme alle prescrizioni internazionali, attraverso le previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'articolo 3 della direttiva individua la casistica generale delle fattispecie illecite relative alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Riguardo alle ipotesi descritte alle lettere a), b) e c) dell'articolo in esame la legislazione nazionale già contempla le previsioni ivi descritte negli articoli 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), mentre per le ipotesi ritenute di maggiore gravità di cui alla lettera d), che si riferiscono alle violazioni in materia fiscale e tributaria, riferite all'imposta sul valore aggiunto, commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri (riguardo a: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, mancata comunicazione di informazioni in violazione di obblighi specifici, presentazione di dichiarazioni per dissimulare mancati pagamenti o per ottenere illeciti rimborsi) sono contemplate negli articoli 2 e seguenti del predetto decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A tale proposito si ritiene che la normativa

interna sia già in armonia con quella internazionale, fatto salvo il regime sanzionatorio, che, invece, necessita di adeguamento.

La nuova normativa non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 della direttiva, inerente altre tipologie di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, fa riferimento ai profili illeciti del "riciclaggio di denaro", della "corruzione attiva", della "corruzione passiva" nonché a quello "dell'appropriazione indebita" da parte dei funzionari pubblici. Anche per tali tipologie di reati c'è da compiere il discorso appena illustrato: si tratta di fattispecie già ampiamente previste da singoli articoli o da più articoli del codice penale, soprattutto ricompresi nelle norme che caratterizzano i reati contro la pubblica amministrazione, norme che, peraltro, oltre ad elencare ulteriori violazioni oltre quelle già indicate, sono già allineate con la definizione di "funzionario pubblico" contenuta nella direttiva (v. l'articolo 357 c.p.) nella quale è ricompresa altresì l'attività di tutti i soggetti dotati di prerogative pubblicistiche di carattere esecutivo, amministrativo o giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che rivestano lo *status* di funzionario, ma siano semplicemente degli incaricati di un pubblico servizio (v. art. 358 c.p.).

In quest'ottica, pertanto, il Governo, in conformità alla norma di delega di cui alla lettera a) del presente schema, è tenuto ad individuare in una norma specifica che li elenchi o li definisca espressamente come "reati PIF" gli illeciti ritenuti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea - sebbene questi siano già presenti nel nostro ordinamento - organizzandone per ragioni sistematiche, il regime e le sanzioni, anche in considerazione del fatto che sugli stessi si estenderà la competenza del regolamento (UE) 2017/1939 (c.d. regolamento EPPO *European Public Prosecutor Office*) per l'adeguamento al quale è conferita delega al Governo nell'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea 2018 di cui trattasi.

Nella stessa direzione devono inquadrarsi i richiami operati dalla direttiva PIF nell'articolo 5, alle fattispecie di istigazione, al favoreggiamento, al concorso nei reati e al tentativo. Si tratta per lo più di ipotesi contemplate sia nel codice penale che a livello di legislazione interna per le stesse tipologie di reati contro la p.a., sebbene per i reati tributari e fiscali gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 74/2000 escludano la configurabilità del tentativo e del concorso di persone nel reato, che quindi necessitano di apposita previsione per un'armonizzazione con la normativa internazionale.

Significativa è, invece, la norma contemplata all'articolo 6 della direttiva nella quale è prevista la responsabilità delle persone giuridiche in ordine ai reati sopra indicati (articoli 3, 4 e 5).

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, una sorta di responsabilità per tali soggetti di diritto ed è, dunque, in grado di soddisfare - sebbene non completamente - le richieste di adeguamento ai principi dell'Unione europea che non prevedono una espressa e precisa responsabilità penale in capo ad esse, riconducendo il fatto reato alle persone giuridiche come definite dagli articoli della direttiva in esame. L'intervento normativo del decreto legislativo sopra citato copre in buona parte l'ambito dei reati che qui interessano, ma ha necessità di essere integrato con i reati che in materia fiscale riguardano le frodi in materia IVA di cui si è detto e la cui responsabilità sia riconducibile agli enti collettivi, con la sola esclusione dal novero dello Stato, degli altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. In tal caso, quindi, si rende necessario, secondo il criterio di cui alla lettera e) della norma di delega in esame, integrare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (vale a dire i reati fiscali contro l'imposta sul valore aggiunto) che non risultino già compresi nelle disposizioni dello stesso provvedimento.

Pertanto, seguendo sempre il criterio della catalogazione sistematica dei reati anche riguardo alle persone giuridiche è dato introdurre nel sistema dell'ordinamento interno anche le norme che

possano prevedere nei loro confronti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di carattere pecuniario e di natura sia penale che non, quali quelle indicate dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371. Queste ultime, poi, saranno supportate dalle fattispecie di illecito che danno luogo, nel nostro ordinamento, alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al predetto decreto legislativo n. 231/2001 che hanno come conseguenza l'applicazione di sanzioni interdittive e amministrative pecuniarie previste per violazioni comunque accertate dal giudice penale competente per gli illeciti fiscali in questione, con correlata previsione ed introduzione nell'ambito della legislazione nazionale delle ipotesi di circostanze aggravanti per gli stessi reati.

Per quanto concerne le persone fisiche, invece, le tipologie dei reati inerenti la frode fiscale e tributaria e le ipotesi di tentativo, concorso, istigazione, favoreggiamento come intese dagli articoli 3, 4 e 5 della direttiva sono già ampiamente previste dalle norme di diritto penale interno. Anche a livello punitivo, le sanzioni comminate dalle fattispecie incriminatrici dell'ordinamento nazionale sono parametrare al più rigoroso criterio della "gravità" richiamato dal diritto internazionale, prevedendo nell'ipotesi base già la pena edittale della reclusione pari o non inferiore a quattro anni.

La normativa nazionale in materia, dunque, non richiede alcun adeguamento, fatti salvi i casi in cui la suddetta pena sia, nel massimo, non superiore alla soglia dei quattro anni: vale a dire, per la c.d. "dichiarazione infedele" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000, il peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 c.p. e l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ai sensi dell'articolo 316-ter c.p.: tale armonizzazione è espressamente consentita dalla lettera f) del presente provvedimento di delega.

In ordine al regime delle circostanze aggravanti - di cui all'articolo 8 della direttiva - atteso che il diritto interno già reprime ipotesi associative ed organizzative criminali anche di notevole rilievo sul piano giuridico (ossia quelle di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.) per le quali sono previsti trattamenti sanzionatori anche più severi di quelli contemplati dalla direttiva (con pene non inferiori nel massimo a quattro anni di reclusione) spetta al legislatore nazionale valutare la effettiva possibilità di applicare le ipotesi regolamentate dal nostro diritto penale anche ai reati di natura fiscale/tributaria di frode internazionale ovvero di creare nuove circostanze aggravanti che possano armonizzare la normativa interna con la definizione dettata dalla direttiva riferita ad "un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato", allargando le previsioni anche agli Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Riguardo, poi, alle misure cautelari e di prevenzione reali, la direttiva, all'articolo 10, lascia ai singoli Stati di disporre circa l'adozione delle misure necessarie per consentire il "blocco" dei beni strumento o provento dei reati di frode fiscale internazionale. In tal senso, il nostro ordinamento aveva già previsto, anche per tale tipologia di reati, il sistema della confisca obbligatoria, estesa a quella per equivalente dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, nonché quello della confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, c.p. Il sistema, attualmente ricondotto sotto il regime della riserva di codice ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 21/2018, è stato implementato con le disposizioni di cui all'articolo 240-bis del c.p. che, oltre alla confisca per equivalente, prevede ipotesi di confisca allargata per una vasta serie di reati - ivi ricompresi quelli in materia di evasione fiscale qui in esame - con consequenziale abrogazione delle norme precedenti o con esse in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il recente adeguamento del panorama interno legislativo in materia non necessiti di alcuna ulteriore armonizzazione o adeguamento con la normativa internazionale.

Inoltre, in tema di giurisdizione, ai fini di uniformarsi anche in materia di reati contro la frode internazionale commessa ai danni degli interessi unionali a quanto previsto dall'articolo 11 paragrafi 1 e 2 della direttiva, le norme interne necessitano di essere armonizzate o adeguate alle previsioni internazionali. Circostanza non richiesta riguardo al paragrafo 4 dove la normativa nazionale già interviene in materia, mentre riguardo al paragrafo 3 dello stesso articolo, è sufficiente ritenere la possibilità di estendere la giurisdizione dello Stato anche alle situazioni ivi previste.

L'articolo 12 della direttiva contiene le disposizioni dirette ad indicare a ciascuno Stato membro i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in maniera da dettare

anche i tempi di adeguamento ed armonizzazione della normativa nazionale alle previsioni del diritto internazionale.

Gli articoli seguenti, dal 13 al 18, sono norme di carattere precettivo e procedimentale che non dispongono né richiedono alcun adeguamento né incidono sotto il profilo economico sulla finanza pubblica. Gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore e i soggetti destinatari della direttiva (UE) 2017/1371.

Infine, lo schema di decreto contiene al comma 3 dell'articolo la clausola d'invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si confermano gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo o procedimentale.

Nello specifico, sotto il profilo finanziario, si rileva che il provvedimento in esame, è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali, per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penal-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali.

La nuova normativa non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»).

Il Regolamento citato costituisce un'importante novità nello scenario processuale continentale e nasce dalla necessità di incrementare e rendere più efficiente, tramite la costituzione di un'autorità *ad hoc*, la persecuzione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, per i quali gli Stati membri dispongono di apparati di contrasto limitati e frammentari, rispetto alla dimensione transfrontaliera degli stessi.

L'obiettivo del rafforzamento della cooperazione trova infatti ragione nella constatazione, presente fin dalla proposta originaria di Regolamento, di quanto l'attività di repressione condotta dai soli Stati, seppur coadiuvati da *Eurojust*, *Europol* e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), risulti comunque deficitaria di un compiuto livello di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni che solo un organismo unitario può assicurare per garantire l'adeguato livello di protezione e contrasto.

Da qui l'istituzione della Procura Europea che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019 e per il recepimento della quale è conferita una delega con principi e criteri specifici di cui all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2018 di cui trattasi.

Va notato da subito che l'operatività dell'EPPO - che secondo quanto indicato nell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, è organo dell'Unione ed avrà sede a Lussemburgo - è fissata a decorrere dal 21 novembre 2020 secondo l'esplicito richiamo contenuto nel Regolamento citato che stabilisce che debbano decorrere "almeno tre anni" dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre 2017, è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

La struttura e la composizione dell'EPPO ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli uno centrale ed uno decentrato.

A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il livello decentrato è composto dai cd. procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, hanno la caratteristica di essere parte integrante dell'EPPO, ma potranno continuare ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali.

Il procuratore capo viene nominato secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento attraverso una procedura gestita dall'apposito Comitato di selezione che propone una rosa tra i candidati fornita dagli Stati membri al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Il collegio, che si riunisce periodicamente, è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per stato membro. Da notare che il collegio adotta il regolamento dell'EPPO secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, che dovrà disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi nonché meglio definire la struttura e le attività interne e di collegamento della stessa.

Le "camere permanenti", il cui numero non è stato ancora precisato perché avviene su proposta del procuratore capo europeo e in conformità al Regolamento interno dell'EPPO, sono composte dagli stessi procuratori europei e si occupano di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali svolte dai procuratori europei delegati.

Quanto ai procuratori europei, va segnalato che tra le funzioni e i compiti assegnati, questi svolgono quello di collegamento e "canale di informazioni" tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati.

Occorre notare che sia il procuratore capo che i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni ad accessori ed indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell'EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del Regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.

Con riferimento alla competenza per materia l'EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, se l'attività del "gruppo" è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento *de quo* che demanda riguardo alla competenza ai reati definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. PIF).

Si noti che qualora il danno per gli interessi finanziari dell'Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l'intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti comunitari, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

Con riferimento alla struttura dell'EPPO va evidenziato che dal vertice costituito dal procuratore capo, e dai livelli di controllo intermedio costituiti dai procuratori europei e dalle camere permanenti, sempre organi dell'Unione, i soggetti che operano sul territorio per conto dell'Ufficio sono i procuratori europei delegati, cui devono essere attribuiti gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale, sommati a quelli riconosciuti e allo status conferito loro dal regolamento EPPO.

I procuratori delegati sono infatti magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici del pubblico ministero nazionali e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché ciò non gli impedisca di assolvere agli obblighi derivanti dall'incarico sovranazionale; questi sono responsabili delle indagini e delle azioni penali personalmente avviate, a loro assegnate, ovvero di quei procedimenti per i quali si sono avvalsi del diritto di avocazione.

Gli stessi, comunque, continuano ad essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e verrà garantito, a decorrere dal 21 novembre 2020, per l'espletamento delle loro funzioni al di fuori della loro sede di appartenenza un trattamento di missione così come riportato nella tabella seguente:

EPPO - Rimborso spese per il trattamento di missione nazionale dei Procuratori Europei Delegati

Numero Procuratori europei delegati EPPO	Aereo A/R	Costo aereo totale unitario mensile (2 missioni)	Alloggio (gg)	Vitto (gg)	Totale vitto e alloggio (gg)	Numero giorni per la missione	Missioni mensili	Costo vitto e alloggio unitario mensile	Totale costo missione per singolo procuratore europeo delegato (mensile)	Totale annuo missione per singolo procuratore europeo delegato (11 mesi)	ONERE COMPLESSIVO ANNUO (10 Procuratori europei)
10	300,00	600,00	150,00	61,10	211,10	3	2	1.266,60	1.866,60	20.532,60	205.326,00

Si ipotizza prudenzialmente la nomina di 10 procuratori europei delegati e si stima per gli stessi n. 2 missioni mensili di 3 giorni ciascuna. Il costo complessivo mensile di entrambi le missioni per ciascun magistrato è pari ad euro 1.866,60 (aereo a/r 300,00 x 2 missioni + 211,10 per vitto e alloggio al giorno x 3 giorni x 2 missioni) pari ad un costo annuale per singolo PED di 20.532,60 euro, calcolato su 11 mesi.

Pertanto, il costo unitario mensile per i 10 PED è pari ad euro 18.666,00 e quello annuale è pari ad euro 205.326,00, onere che, con decorrenza dall'anno 2020, potrà essere sostenuto attraverso specifica autorizzazione di spesa.

Si consideri, infatti che, secondo quanto previsto dal Regolamento, in ciascuno Stato aderente alla costituzione della procura europea devono essere nominati due o più procuratori delegati, in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo, che avrà ad oggetto anche la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato. Innanzitutto, deve segnalarsi che tali procuratori delegati, attesa l'attinenza dei reati con quelli nazionali perseguiti dai procuratori presso i tribunali ordinari, saranno individuati tra i pubblici ministeri in organico presso gli uffici di tribunale indicati e si atterranno alle norme del diritto processuale ordinario. Tuttavia, sono figure dotate di loro specificità, in quanto, attenendosi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale, devono operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo, il quale mantiene la supervisione delle operazioni. A tal riguardo, quindi, sono dettate specifiche disposizioni di delega al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore delegato perché cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza. Altri punti della delega riguardano la possibilità di assunzione della prova con iniziative autonome in attesa del vaglio del procuratore europeo e la possibilità di seguire il procedimento anche in fase d'impugnazione e di legittimità nonché di intervenire sugli obblighi di denuncia da parte della polizia giudiziaria e di segnalazione dei reati da parte degli uffici del pubblico ministero qualora i reati perseguiti siano potenzialmente di competenza dell'EPPO. Ai fini della completa applicazione della normativa internazionale si rende, pertanto, necessaria una modifica ed implementazione sia delle norme del diritto processuale penale che di norme ordinamentali quali quelle della struttura e regolamentazione del Consiglio superiore della magistratura, da sentire ai fini dell'attuazione dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento.

In relazione a quanto detto si osserva che, ad eccezione della specifica autorizzazione di spesa di cui al comma 4 “Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 205.326,00 annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia”, l’adeguamento al Regolamento “de quo”, realizzato con la disposizione in esame, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 5 contiene la delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Il Regolamento citato introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari superando le attuali disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri. La funzione del nuovo istituto europeo è, infatti, quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore», che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.

Lo scopo della predetta misura è, quindi, dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.

Va rilevato che l’ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l’esecuzione della misura.

In estrema sintesi, si rappresenta che, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice, competente per il merito della causa, di emettere l’ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico. Si rappresenta che l’ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l’obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l’attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto si rileva in via preliminare, il carattere precettivo e procedurale della norma che non produce effetti per la finanza pubblica.

Nel dettaglio va specificato che secondo quanto previsto dal regolamento *de quo* n. 655/2014, nell’ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati, che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro - di qualsiasi valuta - siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali, ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Con riferimento alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione della ordinanza in questione. In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-i c.p.c. (introdotto dal decreto – legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire “un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa”.

Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell'ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Anche in ordine ai ricorsi avverso l'ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002, segnatamente: le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-*bis*, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 3, per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all'articolo 13, comma 1, per i procedimenti di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Sotto il profilo finanziario si rileva, pertanto, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabile, sia con riferimento al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell'articolo 492-*bis* c.p.c., sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire, allo scopo applicando i corrispettivi previsti dai deputati articoli del D.P.R. n. 115/2002.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell'ordinanza, si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dalla adeguamento al Regolamento “*de quo*”, trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale.

Si assicura, inoltre, che l'introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche.

Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si fa riferimento in particolare alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari”, iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

L'**articolo 6** contiene principi e criteri direttivi al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Tali disposizioni recanti criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

L'**articolo 7** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, c.d. direttiva DRM - *dispute resolution mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La direttiva DRM si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS OCSE/G20 dall'Azione 14 - volta ad una maggiore efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 7 giugno 2017, che modificherà le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia secondo il minimum standard previsto dalle Azioni del predetto Progetto BEPS.

Costi della Procedura

Quantificazione dei costi dei compensi del collegio arbitrale.

L'articolo 12 (Costi della Procedura) della direttiva (UE) 2017/1852 prevede che i costi dell'arbitrato siano divisi equamente tra i due Stati e che il compenso giornaliero sia limitato a 1.000 euro a persona al giorno.

L'articolo 8 prevede che la Commissione consultiva sia composta da un Presidente, da un rappresentante di ciascuna autorità interessata, e da una personalità indipendente per ciascuno Stato per un totale di 5 membri.

La regola generale prevista dall'articolo 10 prevede l'adozione della procedura con "Parere Indipendente" (*Independent Opinion*).

Ipotesi "*independent opinion*"

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 10.000 euro (1.000 x 10gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 5.000 euro (1.000 euro x 10)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da 5 arbitri, il costo complessivo è di 50.000 euro (10.000 euro x 5) da dividere tra i due Stati per un totale di 25.000 euro a Stato.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno.

Pertanto, la stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "*independent opinion*" risulta pari a 625.000 euro (25.000 euro x 25) per ciascun Stato.

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Si stimano spese per una missione del Collegio in 21.500 euro - $5 \times [10 \times (80 + 250) + 1000]$.

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure arbitrali (25), si ottiene una stima di 537.500 euro (21.500 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati di tipo "*independent opinion*" ammontano a 268.750 euro per un singolo Stato.

Il costo totale complessivo della fase arbitrale di tipo "*independent opinion*", comprensivo delle spese di missione ammonterebbe a 893.750 euro (625.000 euro + 268.750 euro) per ogni singolo Stato.

L'articolo 10 della Direttiva prevede la possibilità per gli Stati di adottare una commissione alternativa per la risoluzione delle controversie con composizione e procedura decisionale diversa (*Final offer*) rispetto alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 8.

Ipotesi "*Final offer*".

Si ipotizza in tre il numero dei componenti del Collegio arbitrale.

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 5.000 euro (1.000 x 5gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 2.500 euro (1.000 euro x 5)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da tre arbitri, il costo complessivo è di 7.500 euro.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno. La stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati risulta pari a 187.500 euro (7.500 euro x 25).

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Le spese di missione per l'intero Collegio (relativamente ad un singolo arbitrato) sono stimate in 7.950 euro - $3 \times [5 \times (80 + 250) + 1.000]$.

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure (25), si ottiene una stima di 198.750 euro (7.950 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati ammontano a 99.375 euro per un singolo Stato in ragione di anno.

Il costo totale complessivo dei processi arbitrati di tipo *Final Offer*, comprensivo delle spese di missione, ammonta a 286.875 euro (187.500 euro + 99.375 euro) in ragione di anno.

In conclusione qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Independent Opinion* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 893.750 euro.

In alternativa qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Final Offer* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 286.875 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che è dotato delle sufficienti disponibilità.

L'**articolo 8** conferisce una delega al Governo finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1129, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sul prospetto è già presente nel TUF e si applica agli emittenti vigilati dalla Consob che già dispone, a legislazione vigente, dei poteri di vigilanza, di indagini, regolamentari e sanzionatori previsti dal regolamento prospetto.

Si rappresenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 9** reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.

Le autorità interessate sono Banca d'Italia e Consob che già svolgono, a legislazione vigente, i compiti di:

- autorizzare la gestione di un fondo di investimento da parte di un gestore e di approvare il regolamento del fondo;
- iscrivere i gestori autorizzati nell'apposita sezione degli albi previsti dal TUF;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore la notifica per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio.
- adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA;
- ricevere il prospetto, e le relative modifiche;

Esse già dispongono, ai sensi del TUF, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati; si tratta, pertanto di un'estensione di tali poteri, ai sensi della normativa vigente italiana ed europea e dei criteri di delega, ai fondi qualificati come FCM.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico delle suddette autorità che vi provvedono, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. Le autorità possono, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 10** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e per l'effettuazione dei controlli ufficiali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo, entrerà in vigore il 14 dicembre 2019 per dare modo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte.

Il nuovo regime, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

A decorrere dal 14 dicembre 2019 entrerà in applicazione anche il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di

effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031.

Per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti sopraindicati, appare necessario un riordino normativo del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), istituito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, identificando l'autorità competente e le sue varie articolazioni, nonché le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte.

La disposizione in questione è finalizzata sia all'adeguamento normativo nei settori sopra richiamati, la cui disciplina di base ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni a causa del susseguirsi dei regolamenti dell'Unione europea in materia e all'attuazione dei nuovi obblighi introdotti a livello europeo in ambito fitosanitario e dei controlli ufficiali sia alla riorganizzazione delle disposizioni nazionali, non soltanto risalenti ma anche obsolete.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 11** reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio - regolamento sui controlli ufficiali.

Il regolamento (UE) n. 625/2017 ha modificato una parte rilevante del *corpus* normativo esistente ed ha abrogato ben dieci provvedimenti di matrice europea.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari e fornendo agli esecutori nazionali e alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti, con meccanismi che consentano la collaborazione dei soggetti coinvolti.

Inoltre, l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 comporterà il necessario adeguamento delle disposizioni vigenti a livello nazionale che andranno revisionate o integrate, individuando quale unica Autorità competente il Ministero della Salute, nei settori di competenza.

In particolare, il criterio di cui alla lettera e) prevede la revisione delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, attraverso un incremento delle tariffe che deve essere versato ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire alla Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari che il regolamento (UE) 2017/625 impone, stabilendo se necessario incrementi da destinare mediamente riassegnazione al Ministero della salute, al fine di migliorare l'attuale sistema di controlli e garantire il rispetto delle disposizioni europee in materia.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale ed europea in contrasto con la nuova formulazione.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della

stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 12** contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 e della decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

La direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emission trading system* (di seguito EU ETS), ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Attualmente, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a), lo stesso è disciplinato dall'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che stabilisce come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Nel corso del 2017, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, la metà dei proventi è stata riassegnata al Ministero dello sviluppo economico per attività connesse al sistema ETS, mentre la restante parte è stata versata nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'altra metà dei proventi, nella misura del 70%, è stata destinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Ministero dell'Ambiente per finanziare attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa allora vigente, mentre la restante parte (30%) è stata destinata per le medesime finalità al Ministero dello sviluppo economico.

Sempre ai sensi del citato comma 6, lettera i), alla metà dei proventi destinati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico vengono preliminarmente decurtate le spese amministrative connesse al sistema, come, ad esempio, i costi dei compensi dei membri appartenenti al Comitato ETS, (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica), che vengono imputati su apposito capitolo istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

Si riporta, di seguito, a titolo meramente indicativo, l'ammontare del 50% dei proventi delle aste assegnato ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico relativo agli ultimi quattro anni, con la precisazione che su tale importo gravano gli oneri sostenuti per il pagamento dei compensi dei componenti il Comitato ETS.

50% proventi aste	anno	disponibilità
€ 213.213.757,42	2013	2014
€ 201.011.552,57	2014	2015
€ 263.867.567,13	2015	2016
€ 203.251.736,27	2016	2017

Per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera b), si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 41 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che individua le attività espletate per il funzionamento del sistema ETS i cui costi sono coperti da tariffe. Nelle predette

attività sono da ricomprendere anche quelle finalizzate all'ottimizzazione ed alla informatizzazione delle procedure rientranti nel predetto sistema.

Infine, il criterio specifico di cui alla lettera e) prevede l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

L'**articolo 13** definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 14** definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 15** definisce i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, di modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 16** contiene la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, che avverrà apportando le dovute modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale. Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 17** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunità e relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri. L'attuazione comporterà la modifica del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare nei commi 10 e seguenti dell'articolo 8, e l'abrogazione delle vigenti

disposizioni (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999) non adeguate alle sopraggiunte esigenze di coordinamento e armonizzazione, al fine di ridefinire il nuovo assetto normativo alla luce delle nuove tecnologie a supporto.

Le disposizioni recanti i criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale. Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 18** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 sulla sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea, apportando le dovute modifiche alle pertinenti norme dell'ordinamento vigente.

Le disposizioni recanti i criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale. Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 19** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

La direttiva 2013/59/Euratom si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

Tale direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

La direttiva 2013/59/Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.

L'ampio e consolidato quadro giuridico vigente per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, è basato principalmente sulle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom.

In particolare, per quel che riguarda le esposizioni in ambito medico, è vigente il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 che recepisce le disposizioni della direttiva 97/43/Euratom. Nel settore delle sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane, è vigente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recepimento della direttiva 2003/122/Euratom. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (apportate in primo luogo dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241) reca altresì le disposizioni derivanti dalla direttiva 96/29/Euratom su sistema regolatorio, protezione dei lavoratori e del pubblico, emergenze, oltre che dalla direttiva 89/618/Euratom sull'informazione della popolazione e dalla direttiva 90/641/Euratom sui lavoratori esterni.

Per l'esercizio della delega sono stati conferiti i seguenti principi e criteri specifici:

a) modifiche e integrazioni necessarie al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alle altre disposizioni vigenti in materia finalizzate al recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando nel contempo il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 104, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rafforzamento e ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) mantenimento, ove già previsto dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva medesima;

d) revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo, altresì, una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti;

e) aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

f) razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

g) revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

h) destinazione dei proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

i) adozione di un nuovo Piano Nazionale Radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche di altri Paesi, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, nonché introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Considerata la *ratio legis* della direttiva, non si può non immaginare che la sua attuazione implicherà il coinvolgimento, oltreché dello scrivente Ministero, di altri Dicasteri. Anche a tale riguardo sono stati predisposti i richiamati principi e i criteri direttivi in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.

Si rende necessario procedere alla modifica del decreto legislativo n. 230 del 1995, in modo che esso venga a contenere tutte le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 187 del 2000 e del decreto legislativo n. 52/2007, assumendo un principio di invarianza dell'assetto delle competenze rispetto alla legislazione vigente, anche attraverso la coproponenza dei Ministeri degli affari europei, della salute, del lavoro, dello sviluppo economico e dell'ambiente, e il concerto dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, in considerazione della varietà e ampiezza dei settori e ambiti di applicazione interessati.

E' utile ad ogni modo precisare che la disciplina vigente, in attuazione delle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom, è nella sostanza già rispondente ai requisiti di quest'ultima per una rilevante frazione di ambiti e contesti, per i quali la nuova direttiva non ha introdotto modifiche rispetto alle precedenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 20** contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

La valutazione di impatto realizzata in preparazione del Regolamento stima che circa 300 commercianti e una ventina di fonderie/raffinerie dell'Unione importano minerali metalliferi e metalli ricavati da stagno, tantalio, tungsteno e oro, oggetto del Regolamento, e che oltre 100 produttori di componenti dell'UE importino metalli derivati. A livello mondiale esistono circa 140 fonderie d'oro e 280 raffinerie per gli altri tre minerali. Questa stima non include altri operatori economici che potrebbero trovarsi a ricoprire il ruolo di "importatori" in situazioni specifiche pur essendo, ad esempio, produttori di beni.

In considerazione delle disposizioni del Regolamento, che si riferiscono al ruolo degli importatori lungo tutta la catena di approvvigionamento e, dunque, implicano il coinvolgimento di tutti gli operatori economici coinvolti nelle attività di commercio e lavorazione, si esortano i commercianti (che acquistano dagli importatori) e coloro che sono coinvolti in attività di lavorazione di metalli e minerali a dotarsi dello stesso sistema di analisi di rischio e a richiedere certificazioni agli importatori presso cui si riforniscono. La Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio (JOIN 2014) 8 *final*, "*Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone da conflitto e ad alto rischio - Verso un approccio integrato dell'UE*" quantifica l'ambito e la consistenza dei settori industriali che partecipano al commercio o alla lavorazione dei summenzionati minerali, incluse le imprese nella catena di approvvigionamento, e cita quali settori prevalentemente impattati l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria¹. Secondo dati derivanti dallo studio alla base della predetta Comunicazione le aziende UE potenzialmente interessate sarebbero circa 880.000, per la maggior parte di piccole o medie dimensioni.

La stima del numero di importatori e dei relativi volumi di minerali importati a livello italiano non risulta di facile operazione data la complessità nella raccolta dei dati e l'ampiezza della portata del Regolamento. Più in dettaglio, l'Allegato I fa riferimento a codici di nomenclatura combinata che presentano difficoltà interpretative, come già segnalato da alcune associazioni di categoria nazionali. Inoltre, il Regolamento stesso prevede l'adozione di atti delegati entro il 2020 per stabilire le soglie mancanti di quei minerali e metalli di cui all'allegato I del Regolamento in relazione ad alcuni codici della NC (Nomenclatura combinata) che non sono sufficientemente disaggregati², di conseguenza saranno create nuove suddivisioni in base alla nomenclatura TARIC. Le Autorità doganali dei Paesi membri dovranno quindi utilizzare questi nuovi codici TARIC per rilevare i relativi volumi delle importazioni. Inoltre, in dogana operano intermediari che non rappresentano necessariamente la produzione e le stesse operazioni in dogana possono essere di diversa natura, come importazioni temporanee, immissioni in libera pratica o a transito.

¹ Sui dati relative alla quantificazione delle imprese coinvolte nelle attività di cui al regolamento ed all'impatto del dello stesso vedasi: "COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict affected and high-risk areas {COM(2014) 111} {SWD(2014) 52}" e "Assessment of Due Diligence cost, benefit and related effects on selected operators in relation to the responsible sourcing of selected minerals – Final report – Reutlingen/Vienna", 25 September 2013, EC – DG Trade – Autori: Katie Bohme, Katrina Bugajski-Hochriegle, Maria Dos Santos.

² Articolo 1 comma 4 del Regolamento

Gli operatori economici, ivi inclusi i soggetti a monte e a valle dell'importatore, hanno espresso interesse per l'approvvigionamento responsabile pur segnalando le notevoli difficoltà e le sfide incontrate all'atto pratico nell'esercizio del dovere di diligenza³ nella catena di approvvigionamento, data la complessità e lunghezza di tale catena e la specificità dei controlli richiesti, difficoltà ancora più elevata per le piccole e medie imprese.

Tale complessità è rilevata anche dal sistema produttivo nazionale - consultato dal MiSE in fase di stesura del Regolamento e successivamente all'entrata in vigore dello stesso - che dovrà adeguarsi alle disposizioni sia in qualità di importatore, adempiendo agli obblighi previsti, sia come componente della catena di approvvigionamento, dovendo, dunque, assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali (art. 2, lettera e). Occorre considerare che le pratiche gestionali richieste dal Regolamento risultano al momento poco diffuse a livello italiano e la loro adozione implica anche una diffusa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE o presso altri organismi privati.

Le summenzionate preoccupazioni sono state accolte nel Regolamento dove si prevede, in particolare, la predisposizione di una forma di assistenza per le PMI da parte della Commissione. La Commissione dovrebbe assicurarsi che le microimprese e le piccole e medie imprese beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, nonché dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del Regolamento. Le microimprese e le piccole e medie imprese stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli dovrebbero di conseguenza beneficiare del programma COSME. Strumenti che in ogni caso necessitano di una diffusione di un efficace utilizzo da parte delle PMI italiane.

Il MiSE sarà, dunque, chiamato in primo luogo a mettere in piedi un sistema di controllo che possa efficacemente rispondere alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, prevedendo anche dei controlli di soggetti terzi e agendo in collaborazione con altre Amministrazioni nazionali. Tale azione richiede, oltre che conoscenze e competenze adeguate, l'utilizzo estensivo delle strumentazioni informatiche.

Allo stesso tempo occorre operare (a monte) sugli importatori, affinché siano informati e si attivino per tempo per agire in conformità con il Regolamento e operare altresì su tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento, nei diversi settori coinvolti, anche diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI e collaborando con le grandi aziende di produzione nazionali per poter garantire l'affidabilità del sistema.

Tutto quanto sopra considerato e avendo riguardo alla tempistica di attuazione del Regolamento, il MiSE/autorità competente procederà a:

- assicurare la partecipazione al gruppo di esperti degli Stati membri e all'istituendo Comitato che a livello europeo riunisce rappresentanti delle autorità competenti nazionali e assiste la Commissione nell'attuazione del Regolamento;
- supportare il Comitato nazionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento, coinvolgendo le altre Amministrazioni competenti oltre alle associazioni di categoria ed altri eventuali portatori di interesse (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane);
- realizzare un'analisi del contesto italiano per valutare il grado di diffusione delle pratiche gestionali richieste dal Regolamento presso il bacino di riferimento;
- divulgare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento presso gli operatori economici nei settori coinvolti attraverso: attività d'informazione, accompagnamento e sensibilizzazione per la comprensione delle disposizioni del Regolamento, supporto all'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento (analisi del contesto e del rischio, trasparenza, relazione con i fornitori, audit etc);
- progettare e definire un sistema di controllo adeguato ad assicurare l'applicazione del Regolamento;

³ Cfr. Anche Regolamento, Considerando 15.

- formare ad hoc le figure professionali coinvolte nelle attività di attuazione del Regolamento, specie in relazione ai controlli, con particolare riferimento ai sistemi e processi di gestione a livello aziendale;
- creare una piattaforma web sia front-end per fini informativi presso le imprese e divulgativi presso il pubblico più vasto, sia back-end per la gestione delle attività dell'autorità competente in collegamento con le altre amministrazioni coinvolte e per realizzare i controlli ex-post;
- realizzare, a partire dal 2021, i controlli ex post sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionale;
- supportare le imprese per l'accesso alle misure di sostegno dell'Unione europea previste a favore delle Piccole e Medie Imprese per facilitarle nella applicazione delle disposizioni del Regolamento;
- monitorare e valutare nell'ambito delle previste attività di "Relazione e riesame" per l'efficiente e uniforme attuazione del Regolamento a livello europeo.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati.

L'articolo 21 contiene principi e direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Tale direttiva ha modificato le precedenti con l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più "intelligente" tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

Infatti, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010 la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione.

A tal fine, sono state introdotte ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030 ed è stato migliorato l'accesso ai finanziamenti per stimolare gli investimenti. Secondo le stime della Commissione europea il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro.

L'obiettivo generale della direttiva è, quindi, quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli obiettivi specifici della direttiva sono i seguenti:

- 1) garantire che lo strumento continui a essere utile allo scopo (incrementando i tassi di ristrutturazione, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica negli edifici e inoltre rendendo il parco immobiliare più intelligente, integrando l'evoluzione tecnologica e sostenendo la promozione dell'elettromobilità);

- 2) esaminare la necessità di ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030;
- 3) migliorare l'accesso ai finanziamenti e stimolare gli investimenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 22** contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare compiutamente attuazione al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. In particolare da questo regolamento discendono precisi obblighi in carico agli Stati Membri, per l'attuazione dei quali sarà necessario anche modificare alcune disposizioni normative interne.

In sintesi il regolamento (UE) n. 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas, in particolare a tutela dei clienti protetti (sostanzialmente coincidenti con i consumatori domestici).

Pertanto la norma prevede la possibilità per il Governo di riordinare il quadro normativo in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, modificando ove necessario le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 e la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. Il Governo è delegato inoltre, in attuazione dei meccanismi di solidarietà, ad individuare i compiti da affidare ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati, nonché a determinare i criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri, anche su indicazione dell'Autorità di regolazione per i soli aspetti di competenza di quest'ultima. Infine è prevista la delega per la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non dovessero attenersi alle misure adottate in conformità al regolamento (UE) n. 2017/1938.

Con riferimento ad eventuali oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di cui alla norma in esame non vanno ad aggravare il bilancio pubblico; esse infatti contengono la delega al Governo per la predisposizione, con propri decreti legislativi, di criteri direttivi per l'implementazione di meccanismi di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale, sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938. Il coinvolgimento degli operatori e dei gestori del sistema di trasporto sono già contemplati dal Regolamento europeo che prevede altresì la compensazione economica per i soggetti che partecipano alla solidarietà, i cui costi sono a carico dell'Autorità competente dello Stato Membro che richiede la solidarietà. Nel caso in cui sia l'Italia a richiedere l'attivazione del meccanismo di solidarietà saranno previsti metodi di copertura finanziaria per i costi compresi nella compensazione economica, che saranno stabiliti anche con l'Autorità di regolazione.

L'Autorità è, infatti, soggetto istituzionale coinvolto nell'implementazione dei meccanismi di solidarietà per gli aspetti propriamente tariffari. Tale attività rientra nei compiti dell'Autorità di cui alla Legge istitutiva dell'Autorità n. 481/1995 ed è finanziata, in base a tale legge, dai contributi dovuti dagli operatori dei settori regolati e versati a copertura dei costi di funzionamento.

Il comma 4 prevede pertanto la consueta clausola di invarianza finanziaria.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I: ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della “legge di delegazione europea” si aggiunge quello della “legge europea”, volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2018, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea pubblicati nella G.U.U.E. successivamente alla data di approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge annuale di delegazione europea 2016 - 2017, approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2017, ora legge 25 ottobre 2017, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2018 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, nonché per quella contenuta nell'articolo 13, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge di delegazione europea 2018 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II: CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Per il mancato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, in data 17 maggio 2018, è stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (P.I. n. 2018/2044) attualmente allo stadio di messa in mora.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi che saranno emanati nell'esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge.

PARTE III: ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel disegno di legge, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente disegno di legge contiene la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A nonché per quella contenuta nell'articolo 13; una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili; deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute nell'allegato A, l'articolo 1 del disegno di legge rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

a) dà conto delle motivazioni che hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea nel disegno di legge, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di

recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parla-

mentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

ART. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371;

b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il

riferimento alle « Comunità europee » con il riferimento all'« Unione europea »;

c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo;

d) modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione, nonché sopprimere, al medesimo articolo 322-*bis*, secondo comma, numero 2), le seguenti parole: « in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria »;

e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo;

f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione;

g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nel-

l'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato;

h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive;

i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO»).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le proce-

dure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, le sedi e il numero dei procuratori europei delegati, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due e da non oltre dieci magistrati del pubblico ministero che esercitano le loro funzioni presso i tribunali dei capoluoghi di distretto;

c) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;

d) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica

interessati, prevedendo un'analogia trasmissione nel caso di avocazione da parte dell'EPPO ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

e) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;

f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:

1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;

2) modificare la disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati in modo che siano inibiti alle autorità disciplinari la rimozione dall'incarico di un procuratore europeo delegato o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 senza il consenso del procuratore capo europeo; prevedere, in tali casi, che, se il procuratore capo europeo non dà

il suo consenso, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa chiedere al collegio dell'EPPO di esaminare la questione;

3) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui ai numeri 1) e 2) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;

g) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;

h) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;

i) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;

l) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:

1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;

2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;

3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;

4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;

m) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;

n) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;

o) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;

p) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 205.326 annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 5.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;

b) prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;

c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la resi-

denza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;

d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;

e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678 del codice di procedura civile;

f) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;

g) prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;

h) prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 è disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile;

i) prevedere che, quanto al contributo unificato, si applicano:

1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera *b*), e *1-bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;

2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;

3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;

l) apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2017/828 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente per le materie disciplinate dalla normativa da attuare, perseguendo gli obiettivi previsti dalla direttiva medesima, come, in particolare, quello di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e l'impegno degli stessi;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

quale autorità competente a fornire alla Commissione europea le informazioni in materia di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2017/828;

c) individuare la percentuale di azioni o diritti di voto, non superiore allo 0,5 per cento, al di sopra della quale le società sono autorizzate a identificare i propri azionisti, anche al fine di garantire l'efficienza del mercato del controllo societario;

d) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla disciplina vigente al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/828 concernenti la trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;

e) apportare alla disciplina in materia di relazione sulla remunerazione contenuta nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie all'adeguamento alle disposizioni sulla politica di remunerazione e sugli obblighi informativi di cui alla direttiva (UE) 2017/828, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

f) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;

g) apportare alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate le modi-

fiche necessarie ad assicurarne la conformità con le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828, preservando, ove con quest'ultima compatibili, i presidi di tutela già previsti dal diritto nazionale e, in particolare, i principi generali di cui all'articolo 2391-*bis* del codice civile, ferma restando la disciplina in materia prevista per gli intermediari operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo;

h) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità nazionali competenti, nel rispetto della ripartizione di competenze e di funzioni di vigilanza, per individuare termini e modalità di attuazione degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/828 per le finalità specificamente previste dalla stessa e dalla regolamentazione dell'Unione europea attuativa della medesima direttiva;

i) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro;

l) apportare tutte le occorrenti abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni adottate in attuazione del presente articolo.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità

interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852;

b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99;

c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera *a)*, alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera *b)*;

d) fissare i principi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

2. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati

dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli;

c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;

e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia è Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti;

f) prevedere l'attribuzione della responsabilità delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonché, quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilità dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilità dell'autorità competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento;

g) designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;

h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029, tenendo conto delle circostanze elencate nell'articolo 39 del regolamento medesimo, nonché nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;

i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformità all'articolo 40 del medesimo regolamento;

l) adeguare la disciplina degli articoli 4-*undecies* e 4-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformità a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/1129.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 9.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1131, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;

b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 che lo richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti la disciplina contenuta nel medesimo regolamento;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento (UE) 2017/1131, affinché le autorità di vigilanza e di settore, secondo le rispettive competenze, dispongano dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del medesimo regolamento;

d) prevedere che le autorità di cui alla lettera *c)* possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, e, in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

d) revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali;

e) individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

f) adozione di un Piano di emergenza nazionale, in cui siano definite le linee di azione, le strutture partecipanti, le responsabilità, le procedure e le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031;

g) adeguamento dei posti di controllo frontalieri, già punti di entrata di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625 nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

h) definizione di un Piano di controllo nazionale pluriennale per il settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi;

i) designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con le strutture e le risorse necessarie, nonché dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali di cui al regolamento (UE) 2016/2031;

l) individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse;

m) realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare e da rendere compatibile con il sistema informatico dell'Unione europea;

n) ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle

violazioni medesime, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

o) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo;

p) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

ART. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, *c)*, anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del medesimo regolamento;

c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 104 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza come individuati dalla lettera *b)* del presente comma;

d) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa na-

zionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

e) rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia;

f) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625;

g) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

ART. 12.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la

direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in considerazione del miglioramento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*) allineando e integrando tali procedure con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

e) abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

ART. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) coordinare le disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore;

2) individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;

3) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;

4) individuare misure per l'incentivazione del recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi;

b) riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;

3) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni pre-

viste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

4) armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

c) riformare il sistema di gestione dei RAEE in attuazione della direttiva (UE) 2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori, ai sensi dell'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851;

2) adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove disposizioni, tenendo conto anche delle disposizioni previste al riguardo dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) individuare misure per la promozione e la semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

4) definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche al fine di consentire il pronto adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850 nonché la semplificazione del procedimento per la modifica degli allegati tecnici;

b) adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;

2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;

3) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;

4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente;

5) prevedere la redazione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del pa-

rere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

ART. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) procedere al riordino dei principi generali di riferimento;

2) definire i modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il riconoscimento;

3) prevedere una disciplina sanzionatoria;

4) definire la natura del contributo, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonché prevedere adeguati sistemi di garanzia;

5) estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;

6) prevedere, nell'ambito della responsabilità estesa, l'obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;

7) disciplinare le attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione;

8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea;

b) modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti assolvendo alle seguenti funzioni:

1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati ambientali inerenti alle quantità, alla natura e all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a carico degli operatori;

2) garantire l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto e per la trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico nazionale, anche al fine di conseguire una maggior efficacia delle attività di controllo;

3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo e di analisi economiche per migliorare le strategie di economia circolare e l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla gestione dei rifiuti;

4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in una prospettiva di semplificazione e di proporzionalità;

5) garantire l'acquisizione dei dati relativi alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel Registro elettronico nazionale;

6) procedere alla revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità in funzione dell'attività svolta e delle dimensioni dell'impresa, anche prevedendo una graduazione della responsabilità nei primi periodi di applicazione delle nuove disposizioni;

c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (UE) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE) 2008/98/CE nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;

2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio « chi inquina paga »;

3) riformare il tributo per il conferimento in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attua-

zione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e di riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851;

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazionale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla direttiva (UE) 2018/851;

3) ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nell'ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

f) al fine di garantire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 19), della medesima direttiva, prevedere misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti orga-

nici, anche attraverso l'organizzazione di idonei sistemi di gestione dei rifiuti e l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

h) riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851, e all'articolo 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE) 2018/852, disciplinando anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra; disciplinare le attività di riutilizzo considerandole come attività non soggetta ad autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;

i) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 7), della direttiva (UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014;

l) in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere a una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;

2) rendere esplicito se si tratta di funzioni normative o non normative;

3) assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli enti territoriali titolari di funzioni connesse, con garanzia della certezza e della tempestività della decisione finale;

4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli atti attuativi, evitando in

particolare che sia prevista l'emanazione di atti dei quali non sia certa la vincolatività del contenuto o sia comunque incerta la misura della vincolatività;

5) con riferimento alle competenze dello Stato:

5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza dei livelli di governo territorialmente più circoscritti a raggiungere efficacemente gli obiettivi;

5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le funzioni volte alla fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti;

5.3) provvedere alla definizione di linee guida sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5.4) istituire una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa della pianificazione regionale, con l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del territorio e le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;

5.5) assegnare allo Stato la funzione di monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione;

5.6) disciplinare il ruolo di supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro

adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge;

6) con riferimento alle competenze delle regioni:

6.1) configurare la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve eccezioni determinate, come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori, comunque nel rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale;

6.2) prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali nonché sull'istituzione e sulla concreta operatività dei relativi enti di governo;

6.3) assegnare alle regioni la funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione territoriale di area vasta;

7) con riferimento alle competenze delle province e delle città metropolitane:

7.1) prevedere la possibilità che l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o alla città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio;

7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali;

8) con riferimento alle competenze dei comuni:

8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei rifiuti;

8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni in materia di rifiuti devono essere considerate fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di controllo: prevedere adeguati

poteri sostitutivi regionali e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una funzione da parte di un ente di minori dimensioni non pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli enti di governo d'ambito determina la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresì la possibilità di giovare di strutture amministrative per i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri adeguati allo scopo;

10) rispettare le competenze delle autonomie speciali, come risultano dai rispettivi statuti e dall'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della direttiva in materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

ART. 16.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) adeguare, anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di armonizzare il livello di sicurezza per tutte le categorie di navi;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera *c)* in materia di navi da passeggeri;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 17.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili;

b) adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

c) abrogare il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a

bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;

d) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri;

e) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *d)*, in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri;

f) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'Unione europea nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 18.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) abrogare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll-off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi;

b) adeguare le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

d) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di

unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea;

e) individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 19.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e inte-

grale recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, con abrogazione espressa delle disposizioni di settore incompatibili e, in particolare, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, assicurando altresì il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) ferme restando le disposizioni dell'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti tenendo conto, ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom;

c) prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;

d) procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti;

e) prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

f) provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;

g) provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionato-

rio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;

h) destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

i) adottare un nuovo Piano nazionale *radon* che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 20.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;

b) definizione delle modalità dei controlli *ex post* di cui alla lettera *a)* del presente comma, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;

c) istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte;

d) previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

e) destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente comma, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

ART. 21.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, assicura che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 22.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo, del 25 ottobre 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate;

b) individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'applicazione del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati;

c) individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di competenza;

d) previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

2) direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 15 novembre 2019);

3) direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 giugno 2019);

4) direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (termine di recepimento: 6 luglio 2019);

5) direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (termine di recepimento: 30 giugno 2019);

6) direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

7) direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

8) direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o

in partenza da porti degli Stati membri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

9) direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

10) direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);

11) direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

12) direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018 per l'articolo 1 e 31 dicembre 2020 per gli articoli 2 e 3);

13) direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 16 febbraio 2020);

14) direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

15) direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

16) direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

17) direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 gennaio 2020);

18) direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

19) direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

20) direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

21) direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

22) direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 5 luglio 2020).



18PDL0029810